

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 29 Dicembre 2015 N. 27

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016.

LEGGE REGIONALE 29 Dicembre 2015 N. 28

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018. (Pubblicata su Supplemento Straordinario al B.U. n. 23 del 31.12.2015, parte I)

LEGGE REGIONALE 30 Dicembre 2015 N. 29

Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016).

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015 N. 27

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017))

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo, 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l'anno 2016 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2008 e 2009 di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

(Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2016-2018, per l'anno 2016 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti.

Articolo 3

(Equilibri di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 4

(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2016 in euro 2.659.665,57.

Articolo 5
(Razionalizzazione del patrimonio del sistema regionale)

1. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa e favorire gli investimenti strategici, pone in essere un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l'obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.
2. Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della Regione Liguria pongono in essere un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l'amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi, al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2 debbono conseguire, a partire dal 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.

Articolo 6
(Controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2016 non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2015 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
 - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
 - b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
 - d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
 - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

- f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
 5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
 6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 7. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

Articolo 7

(Razionalizzazione del parco autoveicoli regionali e riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

1. La Regione procede ad una razionalizzazione degli autoveicoli di proprietà regionale, adottando i provvedimenti amministrativi necessari per riconfigurare il servizio automobilistico regionale nelle sue varie componenti in modo efficiente ed efficace, così da supportare la funzionalità ed operatività dell'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale di riferimento, tenuto conto dei trasferimenti intervenuti ai sensi della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La proprietà degli autoveicoli regionali, attribuiti in concessione o in comodato ai comuni per qualsiasi finalità, è trasferita, nel corso dell'anno 2016, a titolo gratuito, ai comuni medesimi.

3. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2016, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche al Presidente della Giunta regionale, al Vice Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali. La trattenuta, acquisita al bilancio della Giunta regionale, può pervenire fino al massimo di 500,00 euro mensili.

Articolo 8

(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2016, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Articolo 9

(Divieto di sponsorizzazioni)

1. La Regione, per l'anno 2016, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Articolo 10
(Controllo della spesa per formazione)

1. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2016, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2015 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11
(Controllo della spesa per missioni)

1. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2016, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con provvedimento del Segretario generale.
3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
6. Ai fini di riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.

Articolo 12
(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria (legge finanziaria 2012)))

1. L'articolo 18 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 18
(Spese istruttorie)

1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti o alla conclusione di procedimenti comunque denominati di competenza dell'Amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su istanza di privati, è posto a carico degli stessi un contributo sulla base di tariffe definite con atto della Giunta regionale.
 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua le fattispecie di applicazione e di esclusione sulla base di criteri di proporzionalità dell'attività istruttoria svolta e delle spese sostenute. Le tariffe devono essere quantificate da un minimo di euro 70,00 a un massimo di euro 2.000,00.
 3. Nel caso in cui allo stesso procedimento partecipino oltre alla Regione anche altri soggetti del settore regionale allargato, il pagamento degli oneri istruttori avviene a favore della Regione che provvede a ripartirne gli introiti fra tutti gli enti sulla base della rilevanza dell'attività istruttoria svolta. In questi casi la tariffa applicata può superare il massimale di cui al comma 2.
 4. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3 avviene, anche gradualmente, a far data dai provvedimenti con i quali la Giunta regionale, anche ai fini della semplificazione delle procedure, individua la modulistica unica ed omogenea per tutto il territorio regionale da applicare in questi procedimenti.
 5. Per conseguire maggiore efficienza l'Amministrazione regionale ed i soggetti del settore regionale allargato si avvalgono prioritariamente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione e semplificazione di detti procedimenti.
 6. Qualora ai procedimenti di cui al comma 1 partecipino enti locali, la modalità di riscossione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche per tali procedimenti, previo accordo con gli stessi.”
2. Nelle more di approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 18, commi 2 e 4, della l.r. 37/2011, come sostituito dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le disposizioni e le tariffe in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
 3. Nel caso di cui all'articolo 18, comma 3, della l.r. 37/2011, come sostituito dal presente articolo, la tariffa può superare il massimale indicato al comma 2 del medesimo articolo qualora la somma delle tariffe in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia superiore.

Articolo 13
(Regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale)

1. Nell'ambito del processo di attuazione dell'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare dell'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al citato decreto, e dell'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto, al fine di favorire il processo di adeguamento del bilancio regionale ai nuovi principi contabili applicati e generali, e quindi dell'appostamento delle voci di bilancio in corrispondenza dell'esigibilità dei crediti, e nel rispetto dei principi generali di veridicità, attendibilità e correttezza, è disposta la regolarizzazione agevolata senza l'applicazione di sanzioni, interessi, per le annualità di tassa automobilistica dal 1999 al 2009, iscritte a ruolo coattivo, purchè il versamento sia effettuato entro il 31 ottobre 2016.
2. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 1 è ammessa qualora non siano ancora iniziate procedure esecutive mobiliari o immobiliari.
3. Per le annualità d'imposta di cui al comma 1, in nessun caso si fa luogo al rimborso di somme già versate o versate a titolo di regolarizzazione agevolata di cui alla presente norma.
4. Con atto di Giunta regionale sono definite le modalità attuative di cui alla presente norma.

Articolo 14
(Modifica alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2014, 2015 e 2016".
2. L'introito derivante dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni può essere utilizzato fino ad un massimo del 20 per cento per contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di autoprotezione per civili abitazioni che, a seguito di opere di messa in sicurezza di aree R4 come individuate dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) e successive modificazioni e integrazioni, non beneficino della riduzione di rischio.

Articolo 15
(Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015))

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. E' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario di previsione 2016-2018 Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi", il Fondo di garanzia a valere sul maggior gettito derivante dall'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede con l'incremento del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario di previsione 2016-2018 con una previsione di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
4. La Giunta regionale può individuare misure alternative di copertura finanziaria del medesimo importo entro il 31 dicembre 2017 attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e contenimento nelle more dell'approvazione di eventuali provvedimenti statali o regionali che assicurino in tutto o in parte identici effetti finanziari e di bilancio tali da consentire la riduzione delle aliquote per scaglione di cui al comma 1."

Articolo 16
(Registro regionale degli assistenti familiari)

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia il registro regionale della Liguria degli assistenti familiari.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali e famiglia, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce:
 - a) i requisiti soggettivi per l'iscrizione al registro;
 - b) le modalità per la tenuta del registro, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco delle persone iscritte;
 - c) gli obblighi per gli iscritti al registro;
 - d) le modalità di erogazione di contributi ed incentivi per sostenere le famiglie che si avvalgono di assistenti familiari iscritti nel registro per mantenere all'interno del nucleo familiare la persona non autosufficiente.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante fondi iscritti alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia" del bilancio di previsione 2016-2018.

Articolo 17
(Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell'anno 2016)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.
2. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 41 – 42 – 43 – 55 – 56 – 59 – 62 – 63 – 72 – 79 – 90 – 93 – 95 e 96.
3. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1.
4. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:
 - a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova;
 - b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Liguria;
 - c) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa già esistente in Liguria.
5. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui al comma 1.
6. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef.
8. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2016 e di sola competenza per gli esercizi 2017-2018, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018: Entrata riduzione, per ogni annualità, di euro 2.000.000,00 di “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità” – 10.101.20; Spesa riduzione, per ogni annualità, dell'autorizzazione di spesa della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” per un importo di euro 2.000.000,00.

Articolo 18

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 62/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, fatte salve diverse modalità concordate con i beneficiari, attraverso la stipula di appositi accordi tra le parti, anche relative all'utilizzo di ulteriori risorse destinate alle medesime finalità”.

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2014)))

1. Al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “degli uffici regionali competenti” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore”.
2. Il comma 11 dell'articolo 21 della l.r. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“11. Il gettito derivante dalle riscossioni a titolo di imposta regionale risultanti dall'ultimo Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria approvato è destinato ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, per interventi finalizzati alla gestione, alla fruizione ed al mantenimento del demanio marittimo, nonché per interventi di difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni. All'interno delle circoscrizioni di competenza delle autorità portuali il contributo è finalizzato esclusivamente a interventi di ripascimento stagionale. Una quota del 15 per cento dell'anzidetto gettito, e comunque non inferiore alla somma di 280.000,00 euro, è riservata al bilancio regionale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza regionale.”.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con la seguente variazione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2016, in termini di sola competenza per gli

esercizi 2017-2018: riduzione, per ogni annualità, dell'autorizzazione di spesa della Missione 20.01 "Fondi e accantonamenti – Fondo di riserva" di euro 700.000 e contestuale incremento, per ogni annualità, per il medesimo importo della Missione 9.01 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - difesa del suolo".

Articolo 20
(Finanziamento di attività in campo sociale)

1. Lo stanziamento finalizzato alla copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale e non utilizzato a tale scopo è destinato prioritariamente al finanziamento di attività in campo sociale rientranti nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia".

Articolo 21
(Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
(Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. L'articolo 26 bis della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 26 bis
(Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA))

1. E' istituito il Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA), alimentato attraverso i contributi di cui al comma 2, da risorse del bilancio regionale, da contributi statali e dell'Unione europea, qualora previsti, finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di ERS ed in particolare di ERP, nonché alla riqualificazione e rigenerazione urbana.
2. Gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo aggiuntivo rispetto a quello di costruzione nella misura del 50 per cento della quota opere di urbanizzazione e aree del contributo di costruzione dovuta in base alla vigente Tabella comunale di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi alla superficie di riferimento oggetto dell'intervento urbanistico ed edilizio.
3. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 2 è versato in unica soluzione al momento della richiesta del rilascio del certificato di agibilità ovvero di deposito della dichiarazione di cui all'articolo 37, comma 8 bis, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti modalità:
 - a) al Comune se nel proprio territorio sono presenti alloggi di ERP e il Comune è dotato della variante allo strumento urbanistico generale, prevista dall'articolo 26;
 - b) alla Regione negli altri casi.
4. Le somme incamerate dal Comune e dalla Regione sono vincolate all'esclusivo utilizzo per interventi di manutenzione di alloggi di ERP e per la costruzione di nuovi alloggi ERP, nonché ad alimentare il Fondo di cui al comma 1.
5. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il contributo di cui al comma 2:

- a) gli interventi sugli edifici esistenti già a destinazione d'uso residenziale sino alla ristrutturazione edilizia compresa;
 - b) gli interventi di nuova costruzione anche per sostituzione edilizia aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso residenziale la cui superficie agibile non sia superiore a 500 metri quadrati o a 1.750 metri cubi di volume urbanistico;
 - c) gli interventi di nuova costruzione aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso in proprietà a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata;
 - d) i programmi per l'edilizia residenziale sociale e gli interventi volti a incrementare l'offerta abitativa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - e) gli interventi urbanistico edilizi che abbiano ad oggetto il recupero e la nuova costruzione anche per sostituzione edilizia di edifici e complessi di edifici da destinare ad uso residenziale oggetto di operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche.
6. Per gli interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione aventi ad oggetto la realizzazione di unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale, all'ottenimento della certificazione energetica almeno per la classe A, il contributo di cui al comma 2 è ridotto del 25 per cento ed è versato con le modalità di cui al comma 3.
7. I comuni sono obbligatoriamente tenuti a registrare quanto relativo agli interventi soggetti ai contributi di cui al presente articolo su apposita modulistica di monitoraggio che la Regione rende disponibile sul proprio sito web e che sono destinati ad alimentare l'Osservatorio del Sistema Abitativo.”.

Articolo 22

(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2009, n. 41 (Norme in materia di sostegno all'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale))

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 41/2009 è inserito il seguente:

“Articolo 2 bis

(Modalità di attuazione e soggetto attuatore)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di attuazione della presente legge.
 2. La Regione può avvalersi dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria) per gli adempimenti attuativi di cui al presente articolo.
 3. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati totalmente a carico delle risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020.”.
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 41/2009, sono abrogati.

Articolo 23

(Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - “2. Coloro che abbiano già maturato un diritto all'assegno di fine mandato in precedenti Legislature hanno diritto, nel caso di rielezione in Legislatura successiva alla IX, alla corresponsione di un assegno, per i soli mandati successivi, sulla base della normativa di cui al comma 1. Agli stessi non può, comunque, essere riconosciuta, al termine dello svolgimento del nuovo mandato, una misura dell'assegno di fine mandato, in termini di numero di mensilità, superiore a quella prevista al comma 1, tenendo comunque conto, ai fini del non superamento del limite massimo delle dieci mensilità, anche del numero delle mensilità già maturate nel corso della IX Legislatura, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Analogamente, per i Consiglieri regionali della IX Legislatura o, di Legislature precedenti, rieletti nella X Legislatura o in Legislature successive, l'ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio. Ferme restando le determinazioni già assunte ai sensi dell'articolo 27 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che rimangono invariate, al fine di individuare la corretta misura degli importi da riconoscere al conseguimento di tutte le condizioni di cui all'articolo 19, dal termine della IX Legislatura è assunto a base di calcolo l'importo dell'indennità di carica vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2012.”.

Articolo 24

(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislatura della Liguria))

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “La somma da iscriversi da parte della Giunta regionale nel disegno di legge di bilancio preventivo della Regione, fatte salve le comunicazioni formali fornite dall'Ufficio di Presidenza, non può essere, a tal fine, inferiore all'importo rilevabile nell'ultima legge regionale di assestamento del bilancio.”.
2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Fermo restando che la programmazione delle necessità e le valutazioni sulla corrispondenza qualitativa e tecnica dei beni e dei servizi resi, rispetto a quanto richiesto e programmato, sono effettuate dalle strutture appartenenti al Consiglio regionale, le somme necessarie alla gestione di detti servizi sono iscritte nel bilancio della Regione nel limite, per il triennio 2016-2018, della spesa risultante a consuntivo dell'esercizio finanziario

2014. Gli atti di spesa sono adottati dalle competenti strutture della Giunta regionale.”.

Articolo 25 **(Contrasto all’evasione tariffaria)**

1. Al fine di contrastare l’evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale, la Regione promuove, per l’anno 2016, un progetto sperimentale volto all’implementazione dei controlli nell’area metropolitana genovese.
2. Una quota dell’importo riferito alle sanzioni incassate nell’ambito del progetto sperimentale di cui al comma 1 è trasferita alla Regione sulla base di accordi sottoscritti con il soggetto attuatore, al fine di finanziare il servizio di trasporto pubblico locale anche marittimo. Tale importo non può eccedere la somma stanziata dalla Regione per il progetto di cui al comma 1.
3. Al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico locale e compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, anche sulla base degli esiti del progetto sperimentale di cui al comma 1, la Regione valuta politiche di integrazione tariffaria tra le varie modalità di trasporto pubblico per tutto il territorio regionale. A tal fine, nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a rivedere anche gli accordi già sottoscritti.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le seguenti variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e di cassa:
 - Stato di previsione dell’entrata:
 - Titolo III tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” aumento di euro 100.000,00;
 - Stato di previsione della spesa:
 - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma “Trasporto per vie d’acqua” aumento di euro 100.000,00;
 - riduzione dell’autorizzazione di spesa della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 1 “Fondo di riserva” per la somma di euro 600.000,00;
 - contestuale aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 2 “Trasporto pubblico locale” per euro 600.000,00.

Articolo 26 **(Efficientamento del trasporto pubblico locale)**

1. Al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico locale e compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano regionale di efficientamento e coordinamento dei servizi di trasporto pubblico locale che definisca criteri premianti, tenuto conto dei livelli dei servizi minimi per tutto il territorio regionale e del relativo costo standard, ai fini della ripartizione, a partire dall’anno 2017, delle risorse regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto

pubblico regionale e locale) e ulteriori modificazioni e integrazioni, anche in deroga a disposizioni vigenti.

Articolo 27

(Disposizioni in materia di vigilanza venatoria e sull'esercizio della pesca)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza venatoria e di vigilanza sull'esercizio della pesca anche avvalendosi di personale della polizia provinciale appositamente individuato.
2. Al fini di cui al comma 1, i rapporti tra Regione ed enti di area vasta sono disciplinati da apposita convenzione.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e di cassa:
 - riduzione dell'autorizzazione di spesa della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 1 "Fondo di riserva" per la somma di euro 1.000.000,00;
 - contestuale aumento della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" – Programma 2 "Caccia e pesca" per euro 1.000.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 28

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015 N. 27

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 8 in data 16 novembre 2015;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 2015, dove ha acquisito il numero d'ordine 35;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Regolamento Interno del Consiglio in data 19 novembre 2015;*
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 14 dicembre 2015;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2015;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2016.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)

Il disegno di legge n. 35, oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea, si pone l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento regionale una serie di norme di natura finanziaria ed organizzativa.

In particolare la proposta:

- fissa in 120 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 4 per cento e durata minima di venti anni;*
- proroga per l'anno 2016 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli*

- *dispone che per l'anno 2016 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio siano prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti;*
- *introduce nella legge di stabilità annuale, ai sensi dell'art 81 della Costituzione e della legge n. 243 del 2012 e come già anticipato nella legge regionale n. 42/2014, una previsione volta a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, previsti dalla normativa vigente;*
- *prevede che il programma investimenti in sanità sia finanziato per l'anno 2016 per euro 2.659.665,57.*
- *applica per l'anno 2016 misure di contenimento della spesa di funzionamento propria e degli enti del "sistema Regione", con finalità di razionalizzazione e controllo della stessa, introducendo disposizioni finalizzate:*
 - *alla razionalizzazione del patrimonio del sistema regionale,*
 - *al controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza,*
 - *alla razionalizzazione del parco autovetture regionali ed alla riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale, in special modo con riferimento all'utilizzo delle auto di servizio da parte dei componenti della Giunta regionale;*
 - *alla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,*
 - *al controllo della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente,*
 - *al controllo della spesa per missioni.*

Pone, inoltre, uno specifico divieto di spesa per sponsorizzazioni;

- *introduce una disciplina più aggiornata ed omogenea in relazione agli oneri istruttori per i procedimenti amministrativi, specie legati alle funzioni provinciali acquisite, per i quali erano previsti tariffe differenti. Inoltre, al fine di conseguire una maggiore efficienza, si precisa che l'Amministrazione regionale ed i soggetti del Settore regionale allargato si avvalgano prioritariamente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione e semplificazione di detti procedimenti;*
- *prevede la regolarizzazione agevolata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, delle posizioni iscritte a ruolo a titolo di tassa automobilistica per annualità pregresse, dal 1999 al 2009, riguardanti partite di tassa automobilistica che per la loro vetustà presentano caratteristiche di dubbia esigibilità e per le quali la possibilità di definizione agevolata offerta dalla norma potrebbe permettere un recupero di importi altrimenti difficilmente riscuotibili.*

Tale iniziativa si iscrive nel processo di adeguamento del bilancio regionale ai nuovi principi contabili introdotti dal decreto legislativo n. 23 giugno 2011,

n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed in particolare all'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria, di cui all'allegato 4/2, che prevede l'iscrizione delle poste contabili nel bilancio in relazione al criterio della scadenza del credito o del debito e dell'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto citato;

- *a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio ligure dal 2011 fino all'autunno 2015 e stante la necessità di portare a completamento gli interventi di ripristino, estende la misura sull'imposta regionale sulla benzina, già stabilita all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30, anche per l'anno 2016, al fine di fronteggiare la grave emergenza ed avviare i nuovi interventi eventualmente necessari;*
- *determina lo slittamento di un anno, cioè con decorrenza 1° gennaio 2017, degli effetti dell'art 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (legge finanziaria 2015) relativo alle variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2016. Ciò in virtù dell'orientamento statale di allentamento della pressione fiscale espresso nel disegno di legge di stabilità 2016;*
- *dispone l'esenzione del pagamento dell'Irap (aliquota ordinaria) per cinque anni per le nuove imprese nate in Liguria nell'anno 2016 appartenenti a categorie economiche specificate appartenenti a settori che più di altri hanno esigenza di rilancio nella nostra Regione, con una riduzione annua di gettito pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni di esenzione;*
- *modifica l'articolo 6 della legge finanziaria 2010 al fine di consentire l'erogazione delle risorse relative all'acquisto di autobus ai soggetti beneficiari, prendendo in considerazione ulteriori finanziamenti rispetto a quelli già previsti dalla l.r. 62/2009;*
- *modifica l'articolo 21 della legge finanziaria 2014 al fine di assicurare un maggiore finanziamento ai comuni costieri per le opere di difesa della costa e mantenimento del demanio marittimo. La modifica consente di distribuire i finanziamenti anche ai comuni rientranti nelle circoscrizioni delle Autorità Portuali, esclusivamente per interventi di ripascimento stagionale, mentre gli altri interventi (protezione dal rischio idrogeologico, gestione e protezione del demanio marittimo) rimangono a carico delle Autorità Portuali;*
- *destina, prioritariamente, i risparmi realizzati annualmente dalle risorse del bilancio finalizzate alla copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale al finanziamento di attività in campo sociale;*
- *istituisce un Fondo regionale per le Politiche Abitative (FoR PA), alimentato da risorse statali, regionali ed, ove possibile, europee, destinato in generale all'Edilizia Residenziale Sociale, la riqualificazione/rigenerazione urbana ma, soprattutto, all'Edilizia Residenziale Pubblica, con una riserva prioritaria a favore degli interventi più urgenti di manutenzione ed efficientamento energetico;*

- *modifica, in un'ottica di snellimento e semplificazione, la legge regionale n. 41/2009, cosiddetta "Master and back", con cui la Regione intende rilanciare il sostegno dell'alta formazione all'estero presso centri internazionali d'eccellenza dei giovani liguri e favorire il loro rientro nel mercato del lavoro regionale, demandando a un provvedimento della Giunta regionale l'individuazione di procedure e modalità attuative semplificate e prevedendo il ricorso alle risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020.*

Si auspica, pertanto, che il disegno di legge, già approvato a maggioranza dalla I Commissione a seguito di un approfondito e fruttuoso dibattito, possa trovare ampio consenso da parte del Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Rossetti S.)

Siamo al più importante atto della legislatura retta dal governatore Toti: il bilancio 2016 è il suo primo atto di programmazione politica. Da oggi la maggioranza non si potrà più difendere con l'eredità del passato, grande alibi dei primi sette mesi del governo della Giunta, ma si dovrà assumere la piena responsabilità di governo.

Appare chiaro dalla relazione del Presidente e dagli atti sottoposti al voto del Consiglio che i conti del Servizio Sanitario Regionale sono in ordine. Lo ha certificato il MEF, con l'equilibrio di bilancio del 2014, così come sono a posto la gestione del debito, la capacità di indebitamento e la gestione dei crediti che non hanno comportato speciali manovre né straordinari provvedimenti. Lo ribadiamo con piacere, perchè nei primi mesi della comunicazione del Presidente Toti pareva ci fossero nel bilancio regionale buchi, voragini, dissesti.

Il primo dato evidente, per i numeri che questo bilancio presenta, proposto insieme ad una ampia legge collegata e alla finanziaria regionale, è la distanza tra i propositi annunciati sullo sviluppo e sulla crescita dell'economia ligure e la possibilità di incidere concretamente e velocemente sulla realtà delle cose, rendendo purtroppo improbabile quell'impulso culturale, economico, sociale tante volte annunciato. Addirittura definito come una sorta di nuova costituente della Liguria.

Il manifesto vero e proprio di questa Giunta è rappresentato dalle disposizioni in attuazione della legge sulla crescita, proposta di legge in apparenza ricca di temi strategici per un vera crescita della Liguria attraverso titoli come "Riorganizzazione del sistema regionale", "Attrazione degli investimenti produttivi", "Misure per la creazione di impresa".

L'articolo 16 del collegato in particolare risponde alla necessità di trovare strumenti innovativi e flessibili per avvicinare la formazione professionale alle esigenze delle imprese per favorire di conseguenza la crescita della stessa e

con lo scopo indiretto di riqualificare l'intero sistema della formazione. Lo uso come esempio, ma all'atto pratico, intendimenti e propositi si manifestano in una idea dichiarata strategica nella presentazione della legge e che consiste nell'attivazione di un "innovativo tavolo periodico di confronto" tra il mondo delle aziende e gli enti preposti alla formazione.

Ai tanti buoni annunci da campagna elettorale sul bilancio non troviamo alcuna corrispondenza di impegno economico, strategico e innovativo, consapevoli che pur grande che possa essere un tavolo di confronto non potrà essere così rivoluzionario da portare i risultati straordinari del cambiamento.

Invece c'è una Regione, la Liguria, che inizialmente ha risentito meno della crisi economica ma che ora non ne regge più tutti i prezzi; sappiamo che questa comunità, date le sue caratteristiche economiche e demografiche, si aggancerà in maniera più lenta, rispetto alle altre regioni del nord, ai processi di miglioramento e di crescita dell'economia caratterizzata, almeno sul piano macro economico, dal segno positivo di tutti gli indicatori nazionali.

Nel Documento Economico Finanziario si evidenzia che i risparmi annunciati e le grandi iniziative di riduzione delle cattive azioni della precedente gestione sulle controllate e partecipate e sulle agenzie sono del tutto inesistenti.

Le delibere riportate nel DEF su questo tema sono la 474/2015 e la 619/2015 – delibere della Giunta Burlando.

Sono quindi assenti le semplificazioni e le riduzioni dei costi di gestione delle stesse che avrebbero dovuto giustificare le spese della politica, due assessori tecnici in più e tre sottosegretari.

Invero, qualcosa nelle proposte c'è ed è importante e strategico per il futuro della Regione Liguria e degli investimenti sull'economia territoriale, ma in questi mesi stranamente non ne è mai stato fatto cenno dalla Giunta. Le modifiche del Testo Unico Bancario sulla disciplina degli intermediari finanziari determinano la necessità di riorganizzare la finanziaria regionale, la FILSE, con modifica delle sue caratteristiche e finalità statutarie.

Per la Liguria l'azione propulsiva della finanziaria è premessa e garanzia per lo sviluppo dell'economia regionale pubblica e privata. Così come errori di impostazione, ad esempio sulle assunzioni di rischi a sostegno delle imprese, potrebbero comportare, nel giro di qualche anno, ad una destabilizzazione dell'economia dello stesso Ente Regione Liguria.

Risulta dunque essenziale nei prossimi mesi capire bene le modifiche della controllata Ligur Capital S.p.A. proprio ai sensi delle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario e alle scadenze perentorie che esso contiene.

Dopo l'esito negativo della privatizzazione che ha riportato in proprietà pubblica Ligur Capital e dopo un periodo di buona gestione della Spa, nel

programma di governo si prevede che essa assuma le attuali partecipazioni di Filse in Rete Fidi Liguria ScpA oltre che di Fidicom Scarl.

Da parte del Gruppo PD non ci sono preclusioni a introdurre novità che semplifichino e specializzino Filse e le controllate e le partecipate, ma è necessario fare chiarezza sulle strategie e sulla vision del sistema, sappiamo che tali programmi potrebbero avere anche ripercussioni extraregionali e che per Regione Liguria è sempre problematico rapportarsi sul piano della finanza con le grandi regioni come il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna.

Il silenzio di questi mesi sorprende e rischia di essere interpretato come mancanza di trasparenza.

Altro tema fondamentale per l'economia dei liguri su cui non si riesce proprio a discutere in Consiglio Regionale è il sistema sanitario.

La grande madre delle funzioni regionali. Per sette mesi il dibattito sul modello Liguria è stato rinviato al 2016.

Nel bilancio, nel DEF, nella finanziaria, nel collegato, non c'è nulla o quasi sulla sanità. Abbiamo letto degli accordi sottoscritti con Regione Lombardia, ma non c'è cenno ai rapporti con Piemonte e Toscana i cui volumi di fughe di pazienti se sommati sono superiori a quelli verso la Lombardia. In questi mesi abbiamo assistito ad una fortissima delega ai dirigenti, nessun atto di programmazione proposto, e la recentissima chiusura del contratto di servizio con i pochi privati che avevano investito sulla nostra regione nel campo della sanità di elezione ad Albenga.

Non vogliamo entrare nel merito del contratto rescisso, ma vogliamo capire cosa accadrà degli ospedali di Albenga e di Rapallo. Soprattutto dove andranno i liguri che da gennaio non saranno più operati ad Albenga e come saranno recuperati i molti lombardi che venivano a curarsi qui.

La sanità ha una ricaduta sull'economia del territorio che va ben al di là del mero atto di cura. Perdere pazienti significa perdere indotto, Irpef, Irap, ricettività turistica, posti di lavoro.

A partire dalla morfologia del nostro territorio, dal quadro epidemiologico della popolazione e dell'offerta di cura sviluppata nel tempo è evidente che si dovrebbe impostare una collaborazione su tre aree vaste con Lombardia, Piemonte e Toscana. Per far svolgere alla Liguria un ruolo centrale e competitivo bisogna rapidamente individuare le eccellenze liguri che facciano da attrattiva per i pazienti con conseguenti politiche di investimento in strutture e tecnologia, con incremento di risorse nel numero degli operatori, nella formazione e nella ricerca.

La mancanza di scelte e di indirizzi da parte della Giunta produce sconcerto e disorientamento.

La Lombardia ha un surplus di ospedali e grazie alla sua riforma in cui ha riscoperto cronicità e cure territoriali, ridimensionando il modello Formigoni - Micossi, si trova nella necessità di riempire i posti letto in esubero.

E' un sospetto che con serenità ma chiarezza e numeri alla mano avete tutto il tempo per dimostrarne l'infondatezza.

Però, vi prego, fatelo qui, in aula, con atti di programmazione sanitaria sugli investimenti, la rete ospedaliera, le risorse degli IRCSS.

In questo bilancio non c'è traccia dei ricercatori del Gaslini, dei ricercatori di IST-San Martino, delle Case della Salute - noi facciamo riferimento al modello Balduzzi - non c'è traccia dello sviluppo dei servizi territoriali che sono diventati l'obiettivo delle riforme sanitarie delle regioni più avanzate.

Cari colleghi, se si parla di sanità inevitabilmente si parla di Irpef e di Irap.

Presidente, circa 760.000 contribuenti liguri dal 2007 al 2015 non hanno pagato la quota regionale dell'Irpef.

Nel periodo della grande crisi, con grandi sacrifici sul bilancio e sul sistema sanitario si era deciso di non togliere ulteriore capacità di spesa alle famiglie meno ricche: sotto i 30.000 euro dichiarati su base annua a volte 28.000 euro come nel 2015.

Sostenere le famiglie è anche un vostro cavallo di battaglia elettorale e sostenere i consumi era una strategia non necessariamente condivisa, ma chiara.

Le esenzioni le abbiamo sempre fatte con la finanziaria di dicembre. Nella programmazione delle entrate a inizio anno abbiamo sempre previsto l'intero gettito dell'Irpef anche per il 2015.

A fine anno, fatti i conti della sanità - anno dopo anno in equilibrio - si modificava la programmazione pluriennale e si giungeva all'esenzione di circa l'80% dei contribuenti liguri.

Nel dicembre del 2015 questo non accadrà.

Non facciamo confusione. Noi le avevamo programmate ogni anno e ogni anno avevamo esentati i contribuenti più poveri.

Oggi voi metterete tasse a circa quattrocentomila contribuenti che prima non pagavano, mentre avevate dichiarato all'inizio del vostro ciclo che le avreste abbassate.

Il 9 luglio 2015 su La Nazione edizione di La Spezia, in un'intervista Lei dichiara "Non aumenteremo le tasse sui liguri in alcun modo. Anzi, risaneremo il bilancio e daremo un taglio al fisco per invertire la marcia in questa regione"

Avete poi dichiarato che visti i conti avreste tenuto la stessa fiscalità sulla testa dei liguri.

So che nelle repliche direte che il Governo ha incrementato il FSN in modo inferiore al previsto e che avete attuato le nostre programmazioni.

Noi ci rivolgiamo alla maggioranza, consapevoli che gli sforzi per tenere in equilibrio il bilancio sono sempre enormi, vi chiediamo di fare quello che abbiamo sempre fatto noi nell'ultima sessione annuale di bilancio: potreste con un emendamento togliere l'Irpef sotto i 25.000 euro di reddito. Bastano circa 15 milioni di euro, governare vuol dire coraggio, dal dicembre 2007 fino a dicembre 2014 noi lo abbiamo avuto.

In questa finanziaria e nelle poste a bilancio rimane ancora irrisolto il tema del superamento delle Province e di come Regione Liguria voglia salvaguardare le funzioni istituzionali di cui si è riappropriata. Esprimiamo grande preoccupazione perché se siamo consapevoli che il costo del personale incide in grande misura sulla spesa discrezionale della Regione, dall'altra parte servizi e funzioni pubbliche e relativo personale rappresentano una necessità per gestire settori strategici quali il turismo, la formazione professionale, la tutela della flora e della fauna, del territorio e dell'acqua. A bilancio non abbiamo trovato le poste per garantire il mantenimento del personale che da sempre svolge queste funzioni nelle Province e nelle loro controllate. Nelle relazioni evidenziate ingenti costi ma non fate cenno alle entrate che tali attività comportano e alle coperture derivanti dai Fondi europei.

A questo proposito chiediamo che la Giunta e la maggioranza votino un nostro emendamento che prevede una programmazione triennale per la stabilizzazione dei collaboratori, degli interinali e dei tempi determinati della Regione e delle sue agenzie e controllate. Sarebbe un segnale di apprezzamento e di rispetto alle molte professionalità che da molti anni ormai operano nel gruppo regionale allargato e che sono già nei centri di costo dello stesso. Poco sforzo per non disperdere professionalità ed esperienze fondamentali per il funzionamento dei nostri enti.

Colleghi, oltre ad evidenziare la distanza sostanziale tra quanto immaginato nella legge "sulla crescita" - il Growth Act - e le poste messe a bilancio, sottopongo alla vostra attenzione due questioni sintomatiche di come si voglia governare la Regione.

Noi proporremo un emendamento che ponga in essere l'uscita dal bellissimo Palazzo di P.zza De Ferrari entro dicembre 2017. Avete posto l'obiettivo di ridurre di un milione i fitti passivi. Sappiamo che è sufficiente trasferire gli uffici da De Ferrari a via Fieschi 17 per abbattere i fitti passivi di un milione e mezzo di euro. Prima non potevamo, né potete voi, oggi, perché i locali sono occupati da terzi. Noi ci eravamo presi l'impegno di farlo prima possibile. Voi lo farete?

Infine appare evidente che questo ciclo legislativo verrà ricordato come il periodo della delegittimazione del Consiglio a favore del potere dell'esecutivo. Non sappiamo se è una scelta di una particolare visione culturale delle istituzioni o se più semplicemente è dettata dai problemi legati ai numeri della risicata maggioranza. Verifichiamo che molti atti di

programmazione vengono trasferiti alla Giunta e tolti al Consiglio. Le più evidenti riguardano le politiche della scuola, della cultura, del turismo.

Il Gruppo PD si appresta a proporre una serie di emendamenti nella direzione della tutela di alcune politiche specifiche: la gestione dei parchi, l'avvio del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, la salvaguardia dei livelli occupazionali delle Province e Città metropolitana, il sostegno ai trasporti e la mobilità, il riutilizzo agricolo della terra.

Ci auguriamo che il confronto sia sul merito delle questioni a prescindere da chi le propone.

Relazione di minoranza (Consigliere Michelucci J.)

Il Documento di Programmazione economico-finanziario, all'esame del Consiglio, ci trova contrari poiché non ne condividiamo obiettivi e finalità. Dopo anni faticosi di crisi economica assistiamo oggi, per la prima volta, nel nostro paese, ad incoraggianti segnali di ripresa testimoniati da una serie di concreti indicatori positivi per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione, dei consumi, dell'accensione di mutui e prestiti che devono, tuttavia, tradursi nel più breve tempo possibile in un miglioramento delle condizioni di vita quotidiane dei cittadini.

Si avverte, pertanto, oggi più che mai, la necessità di una politica regionale che promuova gli investimenti per lo sviluppo di nuove produzioni o filiere produttive innovative, nelle quali si prevede una domanda elevata da parte dei cittadini italiani e europei e che assicurino un ruolo nuovo dell'economia europea nella competizione a scala globale. Ciò è indispensabile non tanto in una prospettiva di lungo termine, ma anche al fine di promuovere una ripresa della crescita nel breve e medio periodo. Essa è complementare con una politica macroeconomica orientata alla crescita e deve mirare a creare nuove produzioni innovative e maggiore occupazione, stimolare gli investimenti delle imprese private, promuovere l'innovazione di tipo sistemico nelle diverse filiere produttive e aree territoriali.

Gli investimenti non devono essere iniziative ormai obsolete e scartate in precedenti programmi d'intervento ma devono avere un impatto moltiplicativo nel promuovere quelle trasformazioni della struttura produttiva nel medio-lungo periodo, che sono indispensabili per allineare il nostro Paese alle strutture economico-sociali più avanzate e moderne. E' quindi possibile uscire definitivamente dalla crisi con un grande piano d'investimento nell'innovazione e in progetti che mirino ad un miglioramento della qualità della vita.

Appare prioritario concentrare gli investimenti nelle aree urbane, sia per il loro essere il luogo ove emergono per primi i nuovi bisogni e si concentra la domanda di nuovi beni e servizi, che anche per il fatto che i centri urbani sono i nodi di infrastrutture territoriali e svolgono una funzione strategica nel valorizzare la connettività delle nuove reti sia materiali che immateriali, di trasporto di beni e di persone o di informazioni e conoscenze. Le città rappresentano le piattaforme dei processi d'innovazione e internazionalizzazione per la loro dotazione di competenze molto qualificate e la capacità di mobilitare la collaborazione tra soggetti diversi e complementari.

Non sono sufficienti i fondi pubblici recuperati tagliando gli sprechi, occorre una strategia nazionale multi-territoriale di governance di grandi e innovativi progetti integrati d'investimento. Il Governo nazionale e i Governi regionali devono assicurare le condizioni istituzionali, normative, fiscali e monetarie necessarie a sostenere un grande piano di investimenti privati e pubblici nei settori industriali innovativi e nelle reti moderne di servizi e infrastrutture. In particolare, le istituzioni pubbliche devono facilitare la creazione di reti di imprese sui diversi progetti strategici di investimento e definire solide strutture organizzative di governance di queste reti. Un ruolo chiave sia nella progettazione tecnica che anche nel coordinamento della loro realizzazione dei singoli progetti d'investimento e successivamente nella realizzazione delle nuove produzioni di servizi ad esse collegate devono avere le grandi imprese nei servizi collettivi (Public Utilities) che hanno un forte radicamento nelle aree urbane e nel territorio italiano.

Il Governo e le Regioni devono integrare gli investimenti privati con gli indispensabili investimenti pubblici nelle diverse aree regionali e urbane; infine si devono impegnare con le imprese interessate a rimuovere prioritariamente gli ostacoli amministrativi che rallentano la realizzazione dei progetti d'investimento concordati, creando delle task force dedicate. La ripresa degli investimenti privati e pubblici è quindi legata a un rilancio della politica industriale e regionale, a una strategia di crescita basata sull'innovazione delle imprese e delle istituzioni e ad un'efficace governance delle relazioni tra imprese, università, credito e amministrazioni pubbliche regionali, nazionali e europee.

Ecco questa, a nostro avviso, in linea molto generale è la strada da seguire per garantire ai cittadini condizioni di vita migliori. Questo è ciò che ci aspetteremmo di trovare nelle indicazioni di bilancio previsionale che una regione come la nostra si trova ad affrontare, anche e soprattutto alla luce di ciò che abbiamo letto nel programma elettorale di Toti e della sua coalizione e di quanto annunciato nel recente Growth Act, sbandierato come un vero e

proprio manifesto politico i cui effetti dovrebbero vedersi già a partire dal prossimo anno.

Bene, nulla di tutto ciò è rintracciabile nel bilancio di previsione predisposto dalla Giunta. Si tratta del primo vero atto destinato a tradurre l'idea di Liguria raccontata dall'attuale amministrazione in fatti concreti e invece ci troviamo di fronte a scelte economiche che sembrano essere in totale antitesi. La sensazione è che si voglia gettare fumo negli occhi ai cittadini e che, contemporaneamente, non si preveda a bilancio un solo euro per finanziare le buone intenzioni. In questo modo anche i contenuti di una legge come il Growth Act perdono completamente di significato, per non parlare di quanto sta scritto nel programma elettorale con il quale si è chiesto il voto ai Liguri. Siamo di fronte ad un bilancio che non tiene di conto delle reali esigenze della Regione, che non affronta nodi cruciali per il futuro delle sue comunità, che mortifica settori che dovrebbero essere di rinnovato traino per la crescita e che certamente non apre quell'annunciata stagione di governo veloce in grado di interpretare i mutamenti del contesto di riferimento che campeggia come incipit del programma di governo per la Legislatura di Toti e soci. E la responsabilità è tutta di chi questo bilancio lo ha scritto e pensato; non ci sono più alibi, sempre che ce ne siano stati, per giustificare mancanze, passi indietro, difformità. Tutto ciò che si evince da questo documento economico è l'esatta rappresentazione dell'incapacità di questa giunta di rilanciare una nuova stagione per la Liguria.

Venendo al dettaglio dei settori e degli ambiti di intervento ci si rende immediatamente conto che le variazioni rispetto al bilancio precedente hanno spesso il segno meno e che non ci sono all'orizzonte nuovi investimenti destinati ad imprimere un'accelerata all'economia della Regione. A partire dall'utilizzo dei Fondi Europei 2014-2020, vera occasione di crescita per i territori. Sarebbe questo il momento nel quale aumentare le quote di cofinanziamento proprio per favorire la ripresa, ma non vi è traccia di una simile impostazione.

In ambito culturale la strategia pare essere quella di finanziare i grandi eventi che, certamente, garantiscono una maggiore visibilità al governo regionale ma che potrebbero tranquillamente finanziarsi da soli. Mentre c'è una miriade di piccole e medie associazioni che svolgono un lavoro preziosissimo sui territori che avrebbero la necessità di essere supportate e valorizzate, poiché vere e proprie officine di creatività e luoghi di lavoro di tanti giovani. Per non parlare del lavoro sulle tradizioni locali e sulla loro tutela che non viene minimamente preso in considerazione. Impostazione analoga si riscontra nel settore turistico. E' veramente un paradosso per una regione come la nostra che avrebbe, in potenza, tutte le carte in regola per fare del turismo la prima voce della sua economia, che non si voglia investire con determinazione in questo ambito. Ci chiediamo davvero, a questo punto, quale sia il modello di sviluppo che

questa giunta intende perseguire. Perché se si decide coscientemente di non puntare su ciò che tutti riconoscono come una risorsa, ovvero la bellezza dei nostri territori e l'attrattiva turistica che da essa ne deriva, davvero non si comprende quale mission strategica l'amministrazione abbia in mente. Di certo non corrisponde alla nostra idea di Liguria ed è questa l'ennesima occasione per ribadirlo.

Vengono meno poi 860 mila euro da destinare ai piccoli comuni. Senza il ruolo di presidio delle Province le piccole realtà dovrebbero essere ancor più sostenute da una politica regionale attenta ai loro bisogni. Chi si occuperà, per esempio, della manutenzione stradale? Come si può annunciare la volontà di ripopolare questi territori quando mancano risorse per servizi primari? Forse con il neonato Piano Casa? Dando la possibilità di costruire senza che ce ne sia una reale domanda? Occorre ricreare in quei territori condizioni di vivibilità e di crescita adeguate alle peculiarità di quelle zone che fermino lo spopolamento e attraggano nuovi abitanti.

Abbiamo poi già avuto modo di obiettare sulla gestione del trasporto su ferro proposta dalla Giunta. Se oggi, si evince dal bilancio, le risorse sono le medesime che vi erano lo scorso anno, come si giustificano i tagli sui treni dei pendolari contro i quali abbiamo manifestato la nostra contrarietà e che sono destinati a mandare letteralmente in tilt il traffico ferroviario della Regione? E ancora con quali risorse si pensa di finanziare il treno veloce Genova-Milano, dato che non è stato stanziato un solo euro in più?

Anche per quanto riguarda il commercio non sono previste ulteriori risorse, pertanto, se si vorranno finanziare le botteghe dell'entroterra si dovrà obtorto collo togliere fondi a tutta alla catena distributiva nel suo complesso.

Dalla somma di titoli di buone intenzioni del programma di governo, non vi è traccia oggi nel bilancio. Alcuni di quegli obiettivi in linea generale anche condivisibili, non vengono oggi declinati in azioni concrete. Per esempio le vicende dei centri commerciali naturali ci insegnano che occorre puntarvi di più privilegiando programmi più innovativi e con un maggiore coinvolgimento anche normativo dei Comuni. Non sono finanziate le annunciate iniziative nel campo del credito. In quale modo, con quali strumenti è prevista l'assistenza alle imprese per i finanziamenti comunitari? Lo farebbe direttamente la Regione o invece si pensa a centri territoriali di assistenza fortemente specializzati? Non possiamo certo accontentarci di qualche sporadico seminario di dubbia utilità. Parlare di "politica attenta e confronto con gli operatori commerciali" non è certo una novità, anzi, è stato uno dei punti di forza della precedente amministrazione regionale. Il vero punto cruciale però è un altro. Commercio, urbanistica, attività promozionale (anche turistica), devono essere considerati un insieme inscindibile con conseguenti azioni coordinate con i Comuni e le Associazioni. Dare maggiore sostegno ai piccoli

negozi del retroterra è un segno di buona volontà ma occorre individuare bene che cosa si intende per comuni di retroterra. Non sono tutti nella stessa situazione di disagio anche per il diverso manifestarsi dell'apporto turistico. Il criterio identificativo non può che essere quello di fissare parametri oggettivi che accertino la loro funzione sociale e di presidio del territorio. Quanto alle annunciate misure contro l'abusivismo ci chiediamo quali siano le competenze della regione in materia se non quelle di farsi promotrice di aiuti finanziari ai comuni per attivare controlli estesi e costanti, cosa che non è assolutamente prevista nel bilancio.

Gli enti parco vedono diminuite le risorse di circa 200 mila euro. Un vero paradosso. A che serve fare la lotta dissesto idrogeologico quando poi si contraggono i finanziamenti destinati alle istituzioni preposte alla tutela e alla salvaguardia dei territori? Servirebbero, invece, politiche di prevenzione delle pratiche agricole. I temi della lotta al dissesto e della messa in sicurezza dei territori, non possono prescindere da una valorizzazione dell'agricoltura, dalla cura del territorio stesso che soltanto i suoi abitanti possono esercitare attivamente. L'abbandono di aree agricole e forestali implica interventi emergenziali sui suoli con costi assai cospicui e con risultati, spesso, non sufficienti a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Vi è poi la gestione dell'annosa questione dei lavoratori delle Province. Lo ribadiamo nuovamente. Servono nuove risorse, non è sufficiente l'applicazione dell'accordo Stato-Regioni. C'è un'esigenza duplice, a nostro parere, ovvero da un lato quella di mantenere i livelli occupazionali attuali assumendo decisioni immediate, onde evitare, in futuro, il profilarsi di un rischio licenziamento per questi lavoratori. Dall'altro, tuttavia, oltre alla salvaguardia di centinaia di posti di lavoro, si pone la necessità di difendere anche le professionalità e le competenze che, negli anni, questi lavoratori hanno acquisito. Una pubblica amministrazione è efficiente se tutela le peculiarità e le abilità dei suoi dipendenti. Salvare posti di lavoro destinando i lavoratori ad altre funzioni può risolvere un problema nell'immediato ma non consente di utilizzare in maniera lungimirante le risorse a disposizione, finendo non solo per mortificare le competenze ma anche per ridurre il livello dei servizi ai cittadini. Il bilancio doveva essere l'occasione da sfruttare per trovare risorse necessarie a concretizzare gli impegni presi con i lavoratori. Al contrario non è stato fatto nulla di tutto ciò. A questo si aggiunge la necessità di procedere alla stabilizzazione dei precari della formazione di ARSEL.

Sulla riforma dei consorzi di bonifica, invece, riteniamo che non debbano essere introdotte nuove tasse per i cittadini ma che debbano essere messi quelli attuali nelle condizioni di svolgere un servizio adeguato.

E poi lo sport. Neanche un euro in più, nonostante le dichiarazioni di intenti dell'assessore competente che da un lato denunciava limitati investimenti

sull'impiantistica e dall'altro toglieva risorse già impegnate. Al di là della poca coerenza politica, si tratta di un duro colpo inferto alle tante società sportive ma soprattutto alle tante famiglie e ai tanti ragazzi impegnati nelle diverse attività.

Non è sufficiente sostenere a parole l'importanza dello sport, occorre impegnarsi con misure concrete che sostengano queste attività determinanti per il futuro di tanti giovani.

Matura sempre più la necessità di sviluppare la gestione dell'impiantistica in un'ottica reddituale. Ovvero affidare gli impianti a consorzi di società sportive che reinvestono i proventi nel miglioramento dell'impiantistica stessa. Proprio la regione dovrebbe farsi carico di finanziare tali consorzi.

Al netto, quindi, delle palesi incoerenze tra quanto disposto nel bilancio e quanto annunciato in precedenza, non possiamo che esprimere la nostra contrarietà ad un documento che non risponde affatto alla nostra idea di Liguria e a quanto è necessario investire per aprire una nuova stagione di crescita. Un bilancio, forse, di tenuta, che è però antistorico rispetto ai prodomi di crescita nazionali che imporrebbero, invece, una decisa spinta in avanti per raccoglierne velocemente i frutti.

Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.)

La Giunta Toti ha presentato una manovra finanziaria indubbiamente interessante ed articolata, composta dal disegno di legge di stabilità, dal conseguente disegno di legge di bilancio dal disegno di legge sulla crescita DDL 38, il cosiddetto e molto annunciato Growth Act, e dal DDL 39 Primo collegato alla legge di stabilità.

Per una seppure sintetica analisi dell'intero pacchetto, occorrerebbe proprio partire dal DDL 38, pomposamente definito Growth Act, e altresì definito dal Presidente Toti "Carta costitutiva della nuova Regione" (al riguardo si veda l'ANSA del 18 novembre u.s.), di cui il DDL 39, quest'oggi in discussione costituisce una prima applicazione, i due DDL hanno un contenuto a dir poco enciclopedico, considerato che in diverse parti vengono travalicate le competenze legislative della Regione, sebbene con dichiarazioni di intenti che, all'atto pratico, ben poco possono incidere sulla crescita dell'economia ligure ed ancor meno si comprende come possano effettivamente contrastare la crisi economica e promuovere gli investimenti, la crescita, l'occupazione.

Nello specifico il DDL 39, così come dallo stesso enunciato nell'articolo 1 (oggetto e finalità) reca le prime disposizioni attuative dei principi e degli obiettivi enunciati dal Disegno di Legge sulla crescita, ad oggi non ancora

discusso dalla presente Assemblea, che si trova quindi ad dover approvare le norme attuative di principi non ancora approvati!

La Giunta Toti, con questa manovra finanziaria, ha il merito di aver finalmente esposto il proprio Programma di Governo, colmando le lacune che erano presenti a luglio, quando l'effetto sorpresa (la vittoria elettorale del 31 maggio) non era stato ancora superato e, con esso, l'incapacità di esporre un programma di governo.

La maggior parte dei temi affrontati nel disegno di legge collegato alla legge di stabilità difficilmente sono divisivi, com'è stato pochi giorni or sono la legge sul piano casa, ed ancor meno sono trattati in modo divisivo; anzi, se si considerano le finalità del provvedimento, non potrebbe esservi che la più ampia convergenza, tanto da poter essere votato all'unanimità.

“Chi vuole la disoccupazione? Evidentemente, nessuno. Ma nel combatterla, si è tratti a percorrere la via più facile, quella che si vede subito, che appare la più plausibile, ad effetto immediato e certo”, come scriveva sul Corriere della Sera Luigi Einaudi nell'ottobre 1947. Il contesto politico ed economico del tempo era ben diverso e gli obiettivi pure erano differenti, ma la validità del monito rimane: evitare le scorciatoie, le vie più facili da percorrere, poiché non è attraverso queste che si danno le risposte ai problemi concreti della collettività.

Il Growth Act pare anch'esso percorrere la via più facile nell'indicare una soluzione ai molti temi che affronta nei 28 articoli che lo compongono, nei quali la Giunta - salve alcune eccezioni come le disposizioni in materia di infrastrutture strategiche per la Liguria -, tratta quasi tutte le materie di competenza legislativa regionale, stabilendo principi, spesso mutuati dai principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario, e rinviando, più o meno esplicitamente, ad altri provvedimenti legislativi o amministrativi di attuazione del collegato, quasi questo avesse la valenza di una legge delega, ancor più ingiustificata pare allora la calendarizzazione degli odierni lavori, che vedono prima l'approvazione di un provvedimento delegato.

A fronte di tutto ciò pare chiaro e inevitabile che il DDL 39 rechi in se tutti i limiti del DDL 38 Legge sulla crescita .

Il primo limite che si rileva riguardo al provvedimento in esame è la sostanziale assenza di disposizioni normative idonee ad introdurre misure in grado di produrre immediatamente effetti positivi sulla crescita, sull'occupazione e sugli investimenti, senza necessitare di ulteriori, futuri e temporalmente incerti provvedimenti di natura legislativa o amministrativa.

Questo limite costituisce il discrimine tra la concretezza, di cui molte volte si è vantato il centrodestra, e l'astrazione propria della logica pianificatoria, di cui soffreva un tempo il nostro Paese, declinata in generiche espressioni attraverso le quali la Regione ora "promuove", ora "si impegna", ora "favorisce", ora "semplifica", ora "razionalizza" un determinato contesto di azione amministrativa per raggiungere non ben definiti obiettivi.

Tuttavia, l'eccessivo ricorso alla genericità ed il rinvio ad altri provvedimenti "attuativi" non è dovuto solamente all'assenza di obiettivi puntuali e concreti, ma anche alla mancanza di un'adeguata analisi di fattibilità del provvedimento legislativo e, soprattutto, alla scarsità di risorse finanziarie disponibili, che è il secondo limite rilevabile nell'esame del disegno di legge in questione.

Le risorse finanziarie per la crescita, infatti, sembrano provenire dalla rimodulazione della spesa programmata, anche tramite il definanziamento già previsto dalla vigente normativa, e dalla riduzione dei costi conseguenti alla razionalizzazione degli affitti passivi (stimata in 1 milione di euro dal 2017, sic!) e dalla vendita del patrimonio immobiliare non destinato a fini istituzionali (quantificabile in circa 8/9 milioni di euro, sulla base degli atti approvati dalla precedente Amministrazione nel 2012, in occasione dell'acquisto dell'edificio di Via Fieschi 17).

Queste risorse, quindi, alimentano il Fondo Strategico Regionale, gestito da F.I.L.S.E. o da una sua controllata, che può essere utilizzato per consentire l'emissione di strumenti di debito e l'assunzione di finanziamenti, sia da istituzioni comunitarie o nazionali che sul mercato privato.

La mancanza di risorse "fresche" per favorire effettivamente la crescita mediante la previsione di misure puntuali, dettagliate e finanziariamente dimensionate si avverte in tutta evidenza all'articolo 28 che recita "Agli effetti economici e finanziari derivanti dall'attuazione delle misure delineate dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili dalle annuali leggi regionali di stabilità e dalle correlate leggi di bilancio", il che vuol dire che, almeno per l'anno 2016, mancano le risorse aggiuntive o "fresche" da destinare alla crescita, all'occupazione ed agli investimenti, specie se si considera che le scarse fonti di finanziamento definite nel collegato, in base alle disposizioni del disegno di legge di stabilità generano risorse incerte e quantitativamente modeste, comunque, non disponibili nell'immediato.

In questo caso la Giunta regionale paga lo scotto di non aver voluto utilizzare la leva fiscale, aumentando le imposte: scelta condivisibile, considerato che la pressione fiscale è già elevata e che la situazione dei conti della Regione, per la verità ereditata dalla Giunta Toti, non è sicuramente florida.

E questo è un altro punto di debolezza che sembrava la nuova Giunta intendesse affrontare prima di definire le proprie politiche, mediante una due diligence contabile, di cui non si è avuta più alcuna notizia, ma che sarebbe stata utile per comprendere se la Regione è in grado di sostenere politiche di crescita, specie a fronte di scelte del recente passato indubbiamente infelici.

Rispetto a queste scelte la Giunta regionale si è posta in posizione di continuità politica e non solo amministrativa, come nel caso della cartolarizzazione degli immobili ex ASL ceduti ad ARTE Genova nel 2011, parzialmente "risolto" con l'articolo 6 della legge regionale n. 18/2015 che prevede l'erogazione ad ARTE, da parte della Regione, di 7 milioni di euro all'anno per dieci anni, mediante l'istituzione, con la medesima legge, di un fondo destinato alle ARTE liguri per la copertura degli oneri di operazioni di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio immobiliare i cui proventi netti sono finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali.

Nella sostanza altro non è stato fatto che sostituire la vecchia anticipazione di cassa, più volte contestata dalla Corte dei Conti, con un'erogazione formalmente ad altro titolo, ma nella pratica finalizzata a coprire le spese per oneri finanziari dell'operazione del 2011, con ciò confermando, ove ve ne fosse bisogno, il carattere elusivo dell'operazione rispetto alle regole sull'indebitamento e, di conseguenza, mettendo potenzialmente in discussione la copertura del disavanzo sanitario 2011.

E con ciò si viene al terzo limite del DDL , strettamente connesso all'incidenza della spesa sanitaria sul bilancio regionale che si aggira intorno al 70%: l'assenza di una vera e propria politica sanitaria innovativa e virtuosa. Non a caso, proprio alla sanità sia il Growth Act, sia il presente DDL 39 dedicano un solo articolo senza dedicare un rigo alle pur necessarie ed urgenti misure di riorganizzazione del sistema sanitario regionale e di riduzione della spesa sanitaria complessiva e senza prevedere alcun intervento innovativo in grado di comprimere questa tipologia di spesa: nessun cenno a misure per ridurre la mobilità con le altre Regioni o per introdurre sistemi avanzati di gestione del farmaco, per fare solamente due esempi.

Questa lacuna si riscontra anche nel modo frettoloso e generico con cui si tratta del trasporto pubblico locale, denotano una grave assenza di scelte politiche strategiche.

La mancanza di indirizzi strategici su sanità e trasporti, nel Growth Act si concretizza nelle scarse disposizioni in materia contenute nel presente DDL 39 e di fatto svuotano di senso e di significato i disegni di legge , che risultano privi di quella necessaria armonia di azioni in settori diversi, indispensabile per poter programmare, anche nel medio periodo, interventi a favore della

crescita economica quale sarebbe certamente la riduzione dell'IRAP o dell'IRPEF.

Ma come è possibile utilizzare la leva fiscale e ridurre le aliquote dell'una o dell'altra imposta se si ha il ragionevole timore di doverle aumentare per coprire il disavanzo sanitario?

Indubbiamente i tagli al bilancio della sanità apportati dal Governo non aiutano ed ipotizzare che la spesa sanitaria si possa ridurre con generici proclami di eliminazione degli sprechi o di razionalizzazione delle strutture sanitarie ha poco senso: occorre che la Giunta regionale presenti al più presto, sulla sanità come sui trasporti, delle proposte concrete e che, ancor prima, fornisca le informazioni sulla situazione attuale in termini tanto di quantità e qualità dei servizi erogati, quanto di costi necessari all'erogazione del servizio sanitario, ospedaliero e territoriale, e del servizio trasportistico.

La carenza di informazioni è lamentata non tanto quale presupposto dell'asimmetria informativa tra Consiglio regionale e Giunta regionale (ma sarebbe più pertinente dire uffici della Giunta regionale) e, quindi, della difficoltà di assumere decisioni consapevoli, quanto quale elemento ostativo per una condivisa conoscenza dello stato attuale.

I limiti del Growth Act e conseguentemente del Primo collegato alla legge di stabilità (assenza di disposizioni normative idonee ad introdurre misure in grado di produrre immediatamente effetti positivi sulla crescita, scarsità di risorse finanziarie disponibili ed assenza di una politica sanitaria innovativa e virtuosa) si riscontrano anche nella legge di stabilità, composta di 17 articoli di cui 7 dedicati a disciplinare misure di contenimento della spesa di funzionamento propria e degli enti appartenenti al "sistema Regione", attribuendo loro finalità di razionalizzazione e controllo di tale spesa, con ciò sminuendo la rilevanza che il Growth Act attribuisce a queste disposizioni ai fini del reperimento delle risorse necessarie per dare attuazione alle norme contenute nel collegato per la crescita.

Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)

Voglio aprire il mio intervento portando in aula, il mio punto di vista e quello dei miei colleghi sulla legge di stabilità, ma preferiamo chiamarla con il suo nome originale: manovra finanziaria.

A livello nazionale gli investimenti pubblici sono il volano della crescita economica.

L'Italia ne ha un bisogno disperato, dopo anni di austerità e il crollo della produttività del lavoro. Eppure, nella legge di Stabilità 2016, il Governo taglia.

Non c'è traccia degli investimenti, il calo degli investimenti complessivi prosegue, dato che la nota di aggiornamento al Def certifica un -2,7% rispetto al 2015. Di questo passo, il declino è assicurato!

E pensare che sarebbero diversi i settori in cui è possibile investire per il bene della collettività, dalle energie rinnovabili (iniziando col togliere gli incentivi alle fonti fossili che ci costano circa 18 miliardi l'anno) alla banda ultra larga (sulla quale il Governo rallenta e delega ai privati), passando per la sicurezza idrogeologica del Paese e l'ampliamento delle tratte ferroviarie regionali, ad oggi del tutto inadeguate. In un Paese con disoccupazione ufficiale al 12% (ma reale ben superiore), aumentare gli investimenti significa creare rapidamente occupazione, al di là degli zerovirgola che questo Governo continua a vantare anche se dipendono dalla fortunata congiuntura internazionale (crollo del prezzo del petrolio in particolare). Più occupazione significa più gettito fiscale e maggiore sostenibilità del debito pubblico, ma soprattutto maggiore domanda interna e nuovi utili per le imprese, oltre che aumento della produttività, dato che gli investimenti pubblici, se ben indirizzati hanno il grande merito di accompagnare alla quantità anche la qualità dell'espansione economica, generando ricadute positive per quanto riguarda l'innovazione. Ma il Governo dell'austerità deve rispettare i patti di bilancio europei, come il Fiscal Compact, il cui unico obiettivo è dimagrire il settore pubblico per svendere i servizi pubblici agli interessi privati, Sanità in testa!

Passiamo alla Liguria ripercorrendo i dati presentati dalla Banca D'Italia nel passato Novembre, per dare un quadro completo della situazione della nostra Regione.

Ha dato segni di miglioramento la congiuntura economica in Liguria, nei primi nove mesi del 2015. Un trend che ha fatto seguito alla stabilizzazione e ai primi segnali di recupero rilevati nell'anno 2014.

Per quanto riguarda il comparto industriale, nei primi nove mesi del 2015, si legge nel documento, si è assistito a un rafforzamento della domanda, con un incremento del fatturato delle imprese industriali.

Le esportazioni hanno segnato un aumento del 7%, superiore rispetto alla media del Paese 5% e delle regioni nordoccidentali 4,7%; la dinamica si riduce all'1%, in rallentamento rispetto al 2014, al netto dei prodotti petroliferi raffinati e della cantieristica navale.

Nel corso del 2015, gli imprenditori (secondo il sondaggio condotto da Banca D'Italia su oltre 100 imprese industriali con almeno 20 addetti) hanno confermato i piani d'investimenti di inizio anno, stabili rispetto al 2014; la

crescita della domanda e le migliorate condizioni di accesso al credito hanno favorito le revisioni al rialzo dell'accumulazione di capitale, mentre in senso contrario hanno pesato l'incertezza sulle prospettive economiche e la presenza di capacità produttiva inutilizzata

Nel comparto delle costruzioni, si sono registrati i primi segnali di allentamento dalla crisi, sia pure in un quadro di perdurante debolezza. In effetti, il credito erogato al comparto è deteriorato al 58%. Nel commercio, vi è stato un incremento delle immatricolazioni di autovetture 14,1% a Settembre.

Nel primo semestre 2015, inoltre, il numero degli occupati è cresciuto del 2,8%, in misura più intensa rispetto al Nord Ovest +0,7%.

Sono cresciute le assunzioni di personale dipendente, soprattutto nella componente a tempo indeterminato grazie, in particolare, agli sgravi contributivi.

Il tasso di disoccupazione è sceso, portandosi al 9,7%.

Diminuito il ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Bilancio della Regione Liguria

PREMESSA:

La crisi economica e finanziaria, registrata a partire dal 2009, ha spinto l'Unione europea verso una ampia revisione della propria governance con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. I momenti principali di questo percorso sono stati a modifica del ciclo della governance europea, la riforma del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), la sottoscrizione di un accordo volto a costituire il fiscal compact (o patto di bilancio).

L'obiettivo è quello di sostenere il perseguimento degli scopi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale. In materia fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del pareggio di bilancio, stabilendo che esso si consideri realizzato qualora il saldo strutturale (definito come saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum) delle amministrazioni pubbliche (PA) sia pari all'obiettivo di medio termine (MTO) specifico per il Paese, come definito nel PSC7, con un limite inferiore di disavanzo strutturale dello 0,5 per cento del PIL.

Con la legge costituzionale n. 1 del 2012, il legislatore nazionale ha novellato gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introducendo nell'ordinamento un principio di

carattere generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. In particolare, con la modifica dell'articolo 81 Cost., lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi, avverse o favorevoli, del ciclo economico e delle misure una-tantum, in linea con quanto previsto dall'ordinamento europeo. Il ricorso all'indebitamento è dunque previsto solo entro i limiti degli effetti negativi sul bilancio derivanti dall'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali) previa autorizzazione del Parlamento, mediante l'approvazione di deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura aggravata, che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. È inoltre prevista l'introduzione di specifici meccanismi correttivi in caso di scostamento negativo tra i risultati di bilancio e le relative previsioni.

Il principio dell'equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti locali è declinato dall'articolo 9 in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:

a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;

b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Nel caso, a consuntivo, sia registrato uno scostamento dall'obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo. Nell'ipotesi in cui si registrassero avanzi di bilancio, tali risorse saranno destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare alle regioni e agli Enti locali che non conseguono l'equilibrio nonché gli ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di criteri analoghi a quelli dello Stato e tenendo conto di parametri di virtuosità. A differenza della regola generale, l'indebitamento per gli Enti territoriali è consentito solo per finanziare spese di investimento¹² e contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento stesso. In ogni caso, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione. In caso di complessivo scostamento dall'equilibrio, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio di cassa dell'esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Per tener conto dei riflessi del ciclo sul bilancio degli Enti territoriali, l'articolo 11 prevede¹³ che nelle fasi

sfavorevoli del ciclo economico e in caso di eventi eccezionali, lo Stato contribuisca al finanziamento dei servizi essenziali e delle prestazioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali.

Il bilancio della Regione è un insieme di numeri senza alcuna spiegazione su cosa e come si vuole intervenire, attendiamo i primi 6 mesi dell'anno nuovo per vedere se i conti tornano o sarete costretti ad aumentare qualche tassa ai cittadini liguri.

Per quanto riguarda gli impegni presi da questa Giunta, entriamo nel merito andando ad analizzare quanto scritto nel DDL 35 Legge di Stabilità per l'anno finanziario 2016:

Articolo 6: Razionalizzazione del patrimonio del sistema regionale: non possiamo che invitare questa Giunta a non rinnovare, l'attuale affitto della sede di P.zza De Ferrari, affitto che pesa sui conti dell'Ente quasi 2Milioni di Euro all'anno che la Regione Liguria ovvero i cittadini liguri, pagano al gruppo Unipol. Questo sarebbe un vero segnale di razionalizzazione della logistica e di contenimento della spesa.

Articolo 8: Razionalizzazione del parco autovetture regionali e riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale: bello quanto scritto in questo articolo, ma non capiamo come mai il Presidente della Regione voglia razionalizzare il parco delle autovetture e nel frattempo, come da delibera di Giunta del 30/10/15, si sia noleggiato un'autovettura (BMW 320) per tre anni più l'assunzione di un autista. Il noleggio dell'auto per un totale di tre anni, viene quantificato in circa 33Mila Euro.

Articolo 12: Controllo della spesa per missioni: al punto 6 si dichiara che per ridurre la spesa dell'articolo sopracitato, la Regione privilegia l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza. Ben vengano queste iniziative, ma fino ad oggi non ci risultano e dato che sono stati fatti diversi incontri con il Governatore della Lombardia, speriamo che i futuri incontri avvengano in videoconferenza come dichiarato in questo punto dell'articolo 12.

Articolo 14 Regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale: dato che i mezzi informatici ci possono dare tutte le informazioni che vogliamo, sarebbe interessante quantificare quanti soldi potrebbero entrare nella cassa della Regione con questo provvedimento.

Ma, al di là del mero dato numerico statistico, al di là dei timidi dati che indicherebbero timidi segni di vita nelle vocazioni esportative del nostro sistema produttivo (che - del resto - partono da livelli quantitativi modestissimi) c'è un dato retrostante al massimo atto programmatico di questa

maggioranza che balza drammaticamente agli occhi: la totale inconsapevolezza dell'entità effettiva della crisi che la Liguria è chiamata ad affrontare, in primo luogo nelle sue sedi di governo.

Una regione che ha smarrito da almeno trent'anni il proprio modello di sviluppo, dal momento in cui il sistema delle Partecipazioni Statali andava collasso, e le varie maggioranze politiche che si sono succedute, di destra e sinistra, presiedute da Sandro Biasotti come da Claudio Burlando, si sono guardate bene dall'affrontare. Hanno preferito qualche volta curarne gli effetti di catastrofe sociale ed economica (deindustrializzazione, impoverimento, spopolamento) con pannicelli caldi, più spesso cercando di occultarli, in quanto smascheramento evidente delle loro incapacità.

La regione ha bisogno di ben altro di un conteggio miope da amministratori condominiali. Ha urgente necessità di indicazioni concrete per la ripresa, la ripartenza. Nella logica che noi indichiamo da tempo: un piano di specializzazione territoriale secondo i paradigmi europei di un regionalismo programmatico, che metta a vantaggio competitivo i saperi che sono presenti tanto nelle comunità locali del lavoro come in quelle della ricerca. E che faccia della difesa dell'ambiente e della qualità sociale un motore di nuova impresa pulita e ad alta capacità occupazionale. Dunque, risparmio energetico e salvaguardia del territorio virati anche a business come strategia politica orientata al futuro.

Relazione di minoranza (Consigliere Pastorino G.B.)

In un divertente dialogo con il Capogruppo di Forza Italia, in questi giorni mi sono immaginato come avremmo potuto affrontare dai banchi della maggioranza e dai banchi dell'opposizione questa discussione; per dirla in maniera da non essere censurato ed essere richiamato dal Presidente del Consiglio, che mi perdonerà, abbiamo deciso che lui avrebbe detto: "miseria, che bilancio!" con l'"emoticon" con il sorriso all'insù e io avrei detto: "miseria, che bilancio!" con l'"emoticon" con il sorriso all'ingiù. La battuta naturalmente è soltanto ironica, però c'è un dato che secondo me colpisce. Come ha detto qualche Consigliere che mi ha preceduto, in realtà con questo atto, che è uno degli atti più importanti che riguarda l'Assemblea legislativa della Liguria, finisce completamente la storia del "c'erano quelli di prima", "le responsabilità sono degli altri" ed inizia una nuova storia. Visto che credo assolutamente nella buona fede degli interlocutori che ho davanti, di tutti i Consiglieri della maggioranza, anche perché, per ritornare al primo Consiglio, tutti siamo stati eletti da elettori consapevoli, questi elettori ci chiederanno conto delle cose che facciamo, delle cose che votiamo, per cui io credo che finisca la storia o l'alibi per cui le responsabilità sono di quelli di prima ed iniziano le responsabilità di quelli che ci sono adesso e quindi, come tale, inizieranno anche le questioni, i problemi e, mi si perdoni, qualche mal di pancia nel pensare che questo bilancio non dà risposte

alle questioni che sono state poste già in questi mesi e che sono comunque oggetto di valutazioni da parte delle categorie economiche, dei corpi intermedi, siano essi sociali o sindacali, di questa regione.

Diceva bene il collega Tosi: quando si ragiona con livelli di povertà come quelli della Liguria, di disoccupazione, di crisi economica e di invecchiamento, le manovre economiche che ne seguono devono essere manovre coraggiose che valutano quel territorio, prendono atto di una situazione diversa, perché quando si parla della Liguria si parla di una regione che ha un tasso di disoccupazione più alto delle altre regioni, si parla di una regione che ha 4 punti di invecchiamento più alto e di una regione in cui, tanto per fare un ragionamento sulla Sanità, il numero dei cronici è di oltre 660 mila, che è un numero percentualmente di gran lunga il più alto in Italia. Non si può non intervenire in quei settori e non dare risposte in quei settori.

E' vero, si è in un tempo di ristrettezza economica; è altrettanto vero (ne prendiamo atto e non rappresenta un alibi, ma è certamente un elemento politico) che il Governo nazionale ulteriormente penalizza con i propri tagli gli Enti locali. Però lo sapevamo tutti quando ci siamo candidati a governare che questa era la situazione e che non sarebbe migliorata, perché da perlomeno quindici anni i Governi che ci sono succeduti, del Centro-destra e del Centro-sinistra e i Governi tecnici, proprio tutti, si sono divertiti in qualche maniera a salvaguardare il potere centrale e i propri interessi penalizzando gli interessi degli Enti locali fossero questi governati da sindaci o da governatori di Centro-sinistra o di Centro-destra. L'hanno fatto tutti, l'hanno fatto in una maniera prepotente, l'hanno fatto in una maniera miope e naturalmente hanno messo le Regioni e i Comuni non in grado di soddisfare quelle che erano le esigenze, i desideri, i diritti delle persone che in quei Comuni abitano, cancellando l'idea che gli Enti locali sono il potere pubblico e politico più vicino alla gente, più in grado, quindi, di interpretarne i bisogni e di riuscire a dare una risposta a questi.

La relazione che è stata presentata (mi dispiace che non sia presente il Presidente Toti) è stata una relazione senza identità, che a mio giudizio ha preoccupato anche Consiglieri che siedono sui banchi della maggioranza. Se una relazione può essere presentata allo stesso modo in Veneto o in Puglia o nelle Marche senza che ci sia un elemento di territorialità che individua quelle che sono le difficoltà di questo territorio non va bene. Ci siamo detti, l'hanno detto tutti i Colleghi della minoranza che oggi sono intervenuti, che alcune peculiarità sono talmente evidenti che sembrano fare a pugni con la ricetta che è stata presentata. E' stato detto da tutti della tragicità e della fragilità del nostro territorio, ma non ci sono somme che finanziano interventi strutturali per fermare il degrado del nostro territorio.

Ritorno su una discussione che è stata evidente nei giorni passati, quella sul "Piano Casa". Avevamo bisogno di tutto, ma avevamo bisogno soprattutto di una

legge urbanistica che intervenisse in maniera evidente e che dicesse che è assurdo consumare suolo in questa regione e, naturalmente dicendo che si prevedeva la riutilizzazione, la sostituzione, la rigenerazione di manufatti andati in disuso, degradatesi, fornisce un grande impulso all'economia, soprattutto quella della piccola impresa che li poteva intervenire. Infatti è vero (è stato detto dal consigliere Tosi, è stato detto dal consigliere Rossetti, è stato detto dagli altri Colleghi dell'opposizione) che una legge di bilancio, una manovra di bilancio che deve fare i conti con la ristrettezza economica ha la sua capacità, ha la sua peculiarità se riesce ad indirizzare, se riesce ad avere funzioni di coordinamento rispetto ad un "input" che crei occupazione, che crei lavoro, che parli, quindi, ai soggetti economici, siano essi imprenditori, siano essi soggetti intermedi sociali e sindacali. Non c'è niente di tutto questo.

Nella legge c'è una difesa di un'esistente con alcune chicche che in qualche maniera sono state sottolineate e alcune le sottolineo anch'io. Non abbiamo nessun tipo di intervento in campo sanitario su alcune questioni che sono state oggetto di discussioni qui, in cui non riusciamo ad individuare, o forse mi sbaglio soltanto io, possibili interventi di carattere economico e quindi finanziamenti. Non c'è nessun tipo di ragionamento sulla stabilizzazione dei precari, che è stato oggetto di discussione fra noi. Non c'è nessun tipo di rimodulazione organizzativa rispetto alla macchina. Alcuni riferimenti a pur pregevoli iniziative, come quella del "recall", non bastano certamente per pensare che la nostra Sanità sarà diversa. Non c'è nessun finanziamento per quanto riguarda un aumento delle prestazioni lavorative dei soggetti che saranno chiamati a lavorare magari sabato e domenica, che è stato sbandierato a piene mani, ma non si capisce bene con quali finanziamenti faranno questo lavoro, a meno che non si chieda che lo facciano gratuitamente, ma credo che non sia possibile. Non c'è nessun tipo di finanziamento, almeno io non sono riuscito a leggerlo, rispetto a strutture, come la Casa della salute, che sono state in parte previste e mi ha fatto piacere che sia stata data una risposta in passato, ma necessitano finanziamenti, perché al di là di quella che sia la sede, ad esempio, rispetto alla Val Polcevera, è necessario prevedere nel 2016 ingenti investimenti che colmino una deprivazione del sistema sanitario che si è sviluppata in quelle zone.

Mi sembra evidente che siamo dentro un ragionamento soltanto di difesa e continuità (e non voglio entrare nella polemica se questa sia continuità politica o continuità amministrativa, è soltanto continuità) in cui non c'è nessuno scatto d'orgoglio neanche di una diversità valoriale e identitaria, che capirei perché da uomo di Sinistra capisco perfettamente e considero assolutamente legittimo che abbia vinto il Centro-destra che rappresenta valori diversi dai miei, ma li deve realizzare attraverso una capacità di programmazione e di investimento di risorse che invece non vedo. Vedo soltanto una manovra di carattere tecnico-amministrativo, di cui posso comprendere la difficoltà perché forse è la prima volta che viene compilata attraverso un sistema diverso e quindi mantiene

qualche difficoltà, ma questo vale per chi l'ha compilata e anche per chi, come l'opposizione, si confronta con questo nuovo sistema.

Ci sono dei punti di caduta molto forti, ne cito alcuni; ho citato quello della Sanità che credo che sia uno degli elementi principali, se non altro perché credo che circa il 75 per cento del bilancio di questa Regione sia fermo sul settore della Sanità, sia indirizzato al settore della Sanità. Per quanto riguarda gli interventi sulle aree agricole che citava prima il collega Michelucci nel primo intervento, sul fatto che non ci sia nessun tipo di investimento che tende ad avvicinare la costa all'entroterra, che non ci sia un'idea di turismo per quanto abbiamo registrato quest'anno, nel 2015, evidentemente per congiunture fortunate, un aumento percentualmente, perlomeno nella città di Genova, di oltre il 15 per cento dei visitatori, che non ci sia un'idea di messa a sistema tra i soggetti economici del territorio, siano albergatori della costa, siano gli operatori turistici dell'entroterra, che non ci sia un finanziamento per quanto riguarda gli interventi sulla "Banca della terra" per un recupero di quelle zone che in qualche modo eviti l'abbandono delle zone dell'entroterra con inevitabile perdita di territorio e di identità, credo che siano tutti elementi assolutamente preoccupanti e che identificano una mancanza di progettualità politica ed economia che, mi perdoni il Presidente Toti, non rendono la Liguria più veloce e soprattutto non la rendono più vicina alle altre Regioni.

Ritornando sulla questione della Sanità, in una delle tante audizioni che abbiamo avuto, che ho trovato particolarmente lunga e in alcuni casi anche un po' tediosa, mi perdoneranno i protagonisti, che sono qui, dell'ASL 5, una cosa, però, l'ho perfettamente capita: è la Regione che decide un suo programma e un suo coordinamento delle convenzioni con le altre Regioni, non è possibile che lo faccia l'ASL 5, che lo faccia l'ASL 3. Abbiamo bisogno di un coordinamento di convenzioni con le altre Regioni (non soltanto con la Lombardia, dove sicuramente c'è un sistema elevato di eccellenza della Sanità, ma anche con il Piemonte e con la Toscana) rapido, in cui si prevedono anche dei finanziamenti, in cui si prevedono comunque degli obiettivi che siano l'abbattimento delle liste di attesa e il miglioramento delle prestazioni, finché la Liguria non è in grado di risolvere alcuni problemi, in una funzione anche di scambio di prestazioni sanitarie con queste Regioni che ravvicini i soggetti del Piemonte, della Toscana, della Lombardia alle nostre strutture sanitarie di eccellenza che pure abbiamo. Questo secondo me è un ragionamento avanzato che guarda ad una Liguria che va più veloce, ma in non si allontana dalle altre Regioni.

Lo dico un po' per battuta: credo che tutti i Consiglieri siano stati invitati ad un viaggio in treno in questi giorni; quando ho guardato la percorrenza del treno mi sono reso conto che sono invitato ad un viaggio in treno dove ci metteremo un'ora e mezza da Genova a Milano ...

Entro nel merito della vicenda dei trasporti. Io credo che sia stato detto in questa sala più volte e anche nell'audizione che abbiamo fatto con l'Associazione degli utenti che abbiamo bisogno sicuramente di un sistema ferroviario che ci avvicini ad altre due grandi città, Milano e Torino, ma abbiamo bisogno di un sistema di trasporti che dica che questa regione, che è la più cementificata dal punto di vista stradale d'Italia, abbia un sistema di pendolarismo su ferrovia in grado di portare velocemente le persone verso i posti di lavoro di cura o di istruzione e che probabilmente è necessario investire una somma maggiore, perché questo è stato detto bene sia dalle Associazioni delle utenti, ma anche da alcune Organizzazioni sindacali. E' chiaro che se investiamo una somma che oggi noi riteniamo molto alta, di 80 milioni di euro, avremo un Contratto di servizio di 80 milioni di euro che naturalmente non ci garantirà quelle prestazioni che rendono più fruibile quel servizio, che naturalmente ha delle caratteristiche assolutamente positive dal punto di vista di eco-compatibilità, ma soprattutto avremo un allontanamento delle persone dell'entroterra nei confronti della costa perché quei posti di lavoro, di istruzione e di cura non saranno facilmente raggiungibili. Anche da questo punto di vista mi sembra che non ci sia nessuna idea di raggiungere un obiettivo strategico.

Chiudo su una questione che è stata già oggetto di riflessione anche da parte di altri Colleghi. Rispetto alla questione della tassazione credo che si potesse mantenere un livello di esenzione di fasce fino a 28 mila euro, che avrebbero garantito, ad una regione in cui i livelli di disagio e di povertà sono molto evidenti, maggiore tranquillità. In questo modo è vero che, come è stato detto, non si aumentano le tasse, ma in realtà si limitano fortemente le classi di esenzioni e quindi, di fatto, si sottopongono circa 430 mila liguri a pagare addizionali IRPEF e questo secondo me è un limite grosso anche concettuale rispetto ad una Giunta di Centro-destra che ha sempre caratterizzato, sia a livello nazionale che a livello regionale, i propri fondamenti rispetto al non aumentare le tasse, ad aumentare le esenzioni fiscali a vantaggio di una struttura o governativa o regionale più leggera. Mi sembra che sia una contraddizione molto forte che prima o poi è necessario svelare.

L'altra considerazione riguarda le questioni che sono state poste anche in ultimo dal consigliere Tosi rispetto ai risparmi della struttura. I risparmi della struttura evidenti sono quelli di riportare dentro a via Fieschi tutta la struttura regionale. Fu un errore di Biasotti, portato avanti, ha ragione in questo caso il Presidente Toti, in dieci anni di Legislatura da Burlando, ma credo che sarebbe ora di superarlo e credo anche che durante la campagna elettorale fosse stato detto a più riprese. E' assurdo pensare di avere, in una regione in difficoltà e con un disagio sociale così alto, la struttura di piazza De Ferrari. Posso comprendere che in un primo momento un trasloco così importante comporti spese, ma che verrebbero sicuramente recuperate nel giro di qualche anno. Trovo molto coerente, rispetto anche a quanto è successo questa mattina, un'operazione del genere, che sarebbe letta con estrema dignità da parte di tutti i liguri e che credo che

produrrebbe anche un risultato, un vantaggio a chi governa questa regione perché sarebbe il superamento di una logica di rappresentanza che non c'è più a fronte di una situazione di crisi. Come abbiamo chiuso le nostre sedi comunitarie perché costavano troppo, io credo che non abbia più senso mantenere un palazzo che viene visto da tutta la popolazione genovese e ligure come la rappresentazione di un potere che non ci possiamo permettere. Credo che sia giusto che recuperiamo dei soldi, come sarebbe stato giusto che, al di là della mia proposta di riduzione dei costi della politica finalizzata all'attribuzione gratuita di libri di testo, recuperiamo soldi proprio dal ridurre i costi della politica.

Trovo invece buffo quello che è stato detto questa mattina nel Collegato, di cui abbiamo parlato a lungo, rispetto al funzionamento del Consiglio regionale, cioè che si pensi di risparmiare 400 mila euro che incidono sulla polizia di questo stabile, sul guardianaggio di questo stabile, sui bagni di questo stabile. Devo dire che la trovo una cosa buffa, quindi annuncio che voterò assolutamente contro, quando invece potrebbero essere fatti degli interventi assolutamente più incisivi in grado di produrre risultati più duraturi e che darebbero anche lustro a chi governa questa regione. Invito, quindi, a prendere atto di questa situazione e a procedere nel 2016 al trasferimento della sede di piazza De Ferrari.

Per quanto riguarda Rete a Sinistra abbiamo prodotto soltanto un emendamento, un emendamento di qualità perché riprende una nostra battaglia che è stata anche svilita dentro questo Consiglio e che riguardava proprio i costi della politica. Abbiamo prodotto un emendamento all'articolo 22 della Legge di stabilità che riguarda il finanziamento per l'attribuzione dei libri gratuiti in comodato d'uso agli studenti delle scuole superiori. Consideriamo il "caro libro" uno degli elementi che pesano moltissimo sulle famiglie, soprattutto sulle famiglie che hanno più figli. Chiediamo di introdurre questa norma che è una norma di qualità. Avevamo noi già individuato come finanziarla, anche con un finanziamento ridotto rispetto alla nostra proposta originale. Mi auguro che, visto che è una questione che non va in polemica con gli obiettivi della Giunta, sia presa in considerazione dai Colleghi del Centro-destra.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2014, n. 21;*
- *la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nella G.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

Note all'articolo 6

- *Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;*
- *la legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;*
- *il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è pubblicato nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;*
- *il decreto ministeriale 10 marzo 1998 è pubblicato nella G.U. 7 aprile 1998, n. 81, S.O.;*
- *il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.;*
- *il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146;*
- *la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;*
- *il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è pubblicato nella G.U. 11 giugno 2010, n. 134;*
- *la legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicata nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103;*
- *il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 è pubblicato nella G.U. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.;*
- *la legge 9 agosto 2013, n. 98 è pubblicata nella G.U. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.;*
- *il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;*
- *la legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O..*

Note all'articolo 7

- *La legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 2015, n. 12;*
- *la legge 7 aprile 2014, n. 56 è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81;*
- *la legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8.*

Note all'articolo 10

- *Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è pubblicato nella G.U. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.;*
- *la legge 30 novembre 1998, n. 419 è pubblicata nella G.U. 7 dicembre 1998, n. 286.*

Nota all'articolo 12

- *La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 è pubblicata nel B.U. 28 dicembre 2011, n. 24;*

Nota all'articolo 13

- *Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172.*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 è pubblicata nel B.U. 9 novembre 2011, n. 20.*

Nota all'articolo 15

- *La legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 è pubblicata nel B.U. 22 dicembre 2014, n. 20.*

Nota all'articolo 17

- *Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pubblicato nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.*

Nota all'articolo 18

- *La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2009, n. 24.*

Note all'articolo 19

- *La legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2013, n. 23;*
- *la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8;*

Note all'articolo 21

- *La legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2007, n. 20;*
- *il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.*
- *la legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O..*

Nota all'articolo 22

- *La legge regionale 21 ottobre 2009, n. 41 è pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2009, n. 18.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali.

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015 N. 29

Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, collegata alla legge di stabilità 2016, ha ad oggetto prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio.

PARTE I

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E IN MATERIA ORDINAMENTALE

TITOLO I

MISURE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 2 **(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 (Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri))**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107” sono sostituite dalle seguenti: “nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106”.

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 25/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti nell'ambito della programmazione comunitaria antecedentemente al periodo di programmazione 2007-2013. Tali risorse sono utilizzate per erogare contributi o sottoscrivere prestiti subordinati a condizioni e modalità compatibili con quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza di primo livello, su richiesta e a favore di confidi liguri già assegnatari dei fondi e soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, nell'ambito dei progetti di aggregazione di cui all'articolo 1, di altro confidi soggetto al medesimo obbligo di iscrizione."
2. Al comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del d.lgs. 385/1993" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 4
(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) vigente alla data del 4 settembre 2010 e operanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario) e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni".

TITOLO II

MISURE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO

CAPO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1996, N. 29 (DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO)

Articolo 5

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.)" sono sostituite dalle seguenti: "a favore dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)".

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N. 11 (ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE)

Articolo 6

(Inserimento di articoli nella legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile))

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 5 bis

(Sezione ambientale e Protezione civile)

1. All'interno dell'Albo regionale di cui all'articolo 5 è istituita una sezione riservata agli Enti che operano in materia di difesa del patrimonio ambientale e protezione civile di cui all'elenco regionale approvato con regolamento regionale 27 maggio 2013, n. 4 (Regolamento recante norme per la gestione dell'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio)).

Articolo 5 ter

(Servizio volontario)

1. I giovani che hanno terminato il servizio civile regionale, svolto per almeno un terzo delle ore previsto presso Enti di cui all'articolo 5 bis, possono iscriversi all'Albo regionale dei volontari per la salvaguardia e la migliore fruibilità del patrimonio ambientale, istituito presso il settore regionale competente, presentando apposita domanda. L'iscrizione ha durata quinquennale e il servizio è svolto a titolo gratuito.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere chiamati dalla Regione per il tramite delle Organizzazioni di cui all'Elenco regionale approvato con il regolamento regionale 4/2013.
3. Le modalità di iscrizione e di attivazione sono previste dalla Giunta regionale.”.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DEL LAVORO)

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Ulteriori criteri di priorità rispetto a quelli previsti al comma 1 sono riconosciuti a favore dei datori di lavoro iscritti al Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, di cui all'articolo 15, che attuano l'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).”.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

Articolo 8

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “entro il 15 settembre di ogni anno” sono soppresse.

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 30/2008)

1. L'articolo 14 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 14
(Progetti integrati)**

1. Ai fini della presente legge si definiscono Progetti Integrati di sostegno all’occupazione le iniziative promosse dalle province, dalla Città metropolitana di Genova, da ARSEL Liguria, dai soggetti accreditati di cui all’articolo 28, dagli organismi formativi accreditati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni, e da altri soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica, che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro.
2. I Progetti di cui al comma 1 sono riferiti in particolare ai soggetti di cui agli articoli 39 e 52 e possono riguardare determinate aree territoriali o specifici settori di attività, come individuati nel Piano d’Azione Regionale.
3. In relazione ai Progetti Integrati, il Piano d’Azione Regionale prevede apposite risorse, sia per i contributi, sia per le spese di organizzazione sostenute dai soggetti di cui al comma 1.”.

**Articolo 10
(Modifica all’articolo 15 della l.r. 30/2008)**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di promozione, informazione, e divulgazione di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla presente legge”.

**Articolo 11
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2008)**

1. All’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro)”;
 - b) al comma 1 le parole: “l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “l’Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro”;
 - c) alla lettera h) del comma 3 le parole: “nella scuola media superiore e nell’Università” sono sostituite dalle seguenti: “nella scuola media superiore, nell’Università e nella formazione professionale”;
 - d) dopo la lettera h) del comma 3 sono inserite le seguenti:
 - “h bis) monitorare i successi formativi dei corsi di formazione professionale e l’incidenza delle qualifiche professionali rilasciate sul mercato del lavoro;
 - h ter) identificare azioni innovative nel campo della didattica, della formazione e della ricerca docimologica;
 - h quater) operare il monitoraggio sul sistema regionale del diritto allo studio e sull’efficacia degli interventi messi in atto;”.

Articolo 12
(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 30/2008)

1. L'articolo 28 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Articolo 28
(Accreditamento regionale)

1. La Regione, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scegliere i servizi al lavoro nell'ambito di una rete di operatori qualificati in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), accredita soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, allo svolgimento dei servizi medesimi. A tal fine è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro.
2. La Giunta regionale, in sintonia con il sistema regionale di accreditamento degli organismi operanti nell'ambito della formazione nonché della formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei principi e criteri individuati dallo Stato, previo parere della Commissione di Concertazione, definisce, con proprio atto i requisiti per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1, le procedure per l'accREDITAMENTO nonché le modalità di gestione dell'Elenco stesso.
3. La Regione verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti e l'adeguatezza dei servizi svolti dai soggetti accreditati e provvede, in caso di necessità, alla sospensione o alla revoca dell'accREDITAMENTO.”.

CAPO V

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 18 (SISTEMA
EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO)**

Articolo 13
**(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema
educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))**

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Laboratorio delle professioni” sono sostituite dalle seguenti: “Repertorio regionale delle professioni”.

Articolo 14
(Inserimento di articolo nella l.r. 18/2009)

1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"Articolo 45 bis
(Sviluppo dell'autoimprenditorialità)
1. La Regione, in linea con quanto disposto dall'articolo 43 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, promuove iniziative per favorire l'autoimprenditorialità."

Articolo 15
(Modifiche all'articolo 55 della l.r.18/2009)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"c) il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione, di cui all'articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni."
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 16
(Inserimento di articolo nella l.r. 18/2009)

1. Dopo l'articolo 55 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 55 bis
(Tavoli di confronto)

1. Al fine di adeguare la quota di lavoratori qualificati ai livelli delle regioni europee più progredite, la Regione rafforza le attività formative e attiva il coinvolgimento degli operatori del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale per concorrere alla definizione operativa della programmazione formativa, sia generale che di dettaglio, consentendo il collegamento con i fabbisogni occupazionali."

Articolo 17
(Modifiche all'articolo 56 della l.r. 18/2009)

1. Alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Laboratorio delle Professioni di domani di cui all'articolo 84, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Repertorio regionale delle professioni".
2. Alla lettera v) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Laboratorio delle Professioni di domani di cui all'articolo 84, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Repertorio regionale delle professioni".

Articolo 18
(Modifica all'articolo 61 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83" sono soppresse e le parole: "dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro".

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 84 della l.r. 18/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della l.r.18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"1 bis. Il Repertorio regionale delle professioni è uno strumento funzionale alla programmazione delle politiche per l'orientamento, per il sistema di istruzione e formazione e per l'occupazione e recepisce i dati e le analisi pervenute dall'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro previsto dall'articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni."
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
3. Al comma 5 dell'articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "del Laboratorio di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso".

Articolo 20
(Modifiche all'articolo 89 della l.r. 18/2009)

1. All'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 6 sono aggiunte le parole: "La Regione predispone apposite linee guida per i soggetti attuatori.";
 - b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Regione predispone, in linea con la normativa comunitaria, apposite linee guida per la semplificazione dei costi e per la definizione delle modalità di verifica da parte dei soggetti competenti."

Articolo 21
(Abrogazione di articoli della l.r. 18/2009)

1. Gli articoli 58 e 83 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

CAPO VI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013 N. 43 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO (ARSEL LIGURIA))

Articolo 22

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (Arsel Liguria))).

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“f) gestisce l'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni;”.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Articolo 23

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “servizi di trasporto pubblico” sono inserite le seguenti: “regionale e”.

Articolo 24

(Modifica all'articolo 2 della l. r. 36/2012)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“6 bis. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all'agente accertante, è applicata una sanzione fissa dell'importo di euro 5,00, qualora presentino entro cinque giorni successivi alla contestazione, l'abbonamento in corso di validità all'atto della contestazione stessa, presso una delle biglietterie della Regione Liguria.”.

Articolo 25
(Modifica all'articolo 4 della l. r. 36/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "servizi di trasporto pubblico" sono inserite le seguenti: "regionale e".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA ORDINAMENTALE

Articolo 26
(Abrogazione di articoli della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione))

1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 55/1993 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 27
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "La Comunità si esprime entro quindici giorni dal ricevimento dell'indicazione del nominativo. In mancanza il Presidente della Giunta regionale può provvedere comunque alla nomina."

Articolo 28
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
 - "2. L'Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore a sessantacinque anni;
 - b) diploma di laurea;
 - c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e competenza di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica ricavabile dalla

formazione universitaria e postuniversitaria o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.

2bis. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 29

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 bis. i Dipartimenti possono articolarsi in una o più Vice Direzioni generali.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in particolare all'organizzazione e alle politiche del personale” sono soppresse.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“b bis. Vice direttore generale”.
4. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
5. Dopo l'articolo 15 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 15 bis
(Vice Direttore generale)
1. Il Vice Direttore generale esercita le funzioni del Direttore di Dipartimento ad esso espressamente attribuite dalla Giunta regionale all'atto del conferimento dell'incarico e le altre funzioni ad esso delegate dal Direttore competente.”.
6. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “Direttori generali” sono inserite le seguenti: “e dai Vice Direttori generali”.
7. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 27 bis della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “e dei direttori generali” sono inserite le seguenti: “e dei Vice Direttori generali”.

Articolo 30

(Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190))

1. L'atto di conferimento di incarichi presso le pubbliche amministrazioni è nullo, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in cui la Regione lo abbia conferito in presenza di dichiarazioni attestanti una causa di inconferibilità.

2. L'atto di conferimento di incarichi è inefficace, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso articolo 20 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.
3. I Responsabili per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la nullità degli incarichi conferiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.
4. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:
 - a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vice Presidente;
 - b) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è sostituito dal Vice Presidente;
 - c) la Giunta regionale è sostituita dal suo Presidente;
 - d) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è sostituito dal suo Presidente.

Articolo 31

(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"5bis. I commissari liquidatori possono procedere, senza nulla osta della Giunta regionale, alla cessione a titolo oneroso di beni mobili e beni mobili registrati, arredi e attrezzature d'ufficio di proprietà degli enti soppressi, di valore inferiore a 10.000,00 euro, con le procedure e alle condizioni previste dalla normativa vigente applicabile."
3. L'articolo 23 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 32

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))

1. Al comma 1 bis dell'articolo 12 della l.r. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "designato" è sostituita dalla seguente: "nominato".

Articolo 33

(Revisore unico delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))

1. Ai fini di razionalizzazione e di contenimento delle spese delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, le funzioni di revisione dei conti delle Aziende sono svolte da un revisore unico dal 1° gennaio 2016.
2. Il collegio dei revisori cessa dalla data della comunicazione all'Azienda della nomina del revisore unico.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Ai revisori unici delle Aziende si applicano i limiti per i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti strumentali previsti dall'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 34

(Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore civico))

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successore, ed è rieleggibile una sola volta."

Articolo 35

(Modifiche all'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))

1. Al comma 6 dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "fino alla data del 1° marzo 2016" sono soppresse.
2. Al comma 6 dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"6 bis. La Giunta regionale ha facoltà di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015."
4. Al comma 7 dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono soppresse.

5. Alla fine del comma 7 dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi".

Articolo 36

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Nella rubrica dell'articolo 10 della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e amministrativa" sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "amministrativo o" sono soppresse.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA IN MATERIA DI CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA E URBANISTICA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO

TITOLO I

INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)

Articolo 37

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/2006)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Regione concede contributi annuali a favore della Film Commission sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale e tenuto conto dei programmi di attività presentati dalla Film Commission."

Articolo 38
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 10/2006)

1. L'articolo 9 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9
(Mediateca regionale)

1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.
2. La mediateca:
 - a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;
 - b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;
 - c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, si può provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici e privati.
4. La Regione può prevedere di disporre specifici interventi economici a favore della mediateca per le finalità previste dal comma 2 e sulla base della disponibilità di bilancio.”.

Articolo 39
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 10/2006)

1. All'articolo 11 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 3 è abrogato;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità degli interventi regionali nonché l'intensità degli stessi, definendo altresì i parametri per l'individuazione delle iniziative di cui al comma 1.”;
 - c) il comma 5 è abrogato.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 33 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA)

Articolo 40
(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

1. L'articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 7
(Istituzioni di interesse regionale)**

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il Registro delle Istituzioni di interesse regionale in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale.
2. Sono iscritti d'ufficio al Registro di cui al comma 1:
 - a) l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova;
 - b) la Società Ligure di Storia Patria;
 - c) l'Accademia Lunigianese di Scienze "G. Capellini";
 - d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore;
 - e) l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere;
 - f) l'Istituto Internazionale di Studi Liguri;
 - g) le altre istituzioni già iscritte al Registro di cui al comma 1 al 31 dicembre 2015.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e i criteri necessari per il riconoscimento di nuovi soggetti ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1.
4. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto previsto nel Piano pluriennale di cui all'articolo 10 e a tal fine la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione degli stessi.”.

**Articolo 41
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 33/2006)**

1. L'articolo 8 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 8
(Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura)**

1. La Regione è Fondatore istituzionale della Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro “Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura” di cui alla legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Regione concede un contributo ordinario annuale nei limiti di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 26/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può concedere contributi finalizzati a specifiche iniziative realizzate in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.”.

**Articolo 42
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 33/2006)**

1. Al comma 1bis dell'articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “può essere aggiornato annualmente tramite il Programma annuale di attuazione di cui all'articolo 11” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

- “2. Il Piano pluriennale di cui al comma 1 individua:
- a) le priorità strategiche di intervento regionale;
 - b) i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento previsti dalla presente legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
 - c) i criteri generali per il sostegno degli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
 - d) le linee strategiche di attività delle Istituzioni di interesse regionale, ai fini del sostegno previsto dall'articolo 7, comma 4;
 - e) le strategie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 13.”.

Articolo 43
(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 33/2006)

1. L'articolo 11 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 44
(Modifica all'articolo 26 della l.r. 33/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e nel Programma annuale di cui all'articolo 11” sono soppresse.

Articolo 45
(Modifica all'articolo 30 della l.r. 33/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all'articolo 10”.

Articolo 46
(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 33/2006)

1. L'articolo 31 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 31
(Contributi straordinari della Regione)

1. La Regione può concedere contributi straordinari per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano pluriennale di cui all'articolo 10 e aventi carattere di eccezionalità.
2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.”.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 34 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO)

Articolo 47

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e il Programma di cui all'articolo 5" sono soppresse.

Articolo 48

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 34/2006)

1. Al comma 1bis dell'articolo 4 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " , può essere aggiornato annualmente tramite il Programma operativo degli interventi di cui all'articolo 5" sono soppresse.

Articolo 49

(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 34/2006)

1. L'articolo 5 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 50

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 34/2006)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria; tale contributo è vincolato alla diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività del Teatro sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale."

Articolo 51

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 34/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'Ente Autonomo stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui esso è ricompreso."
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La quota di competenza regionale è vincolata alla diffusione su tutto il territorio regionale dell’attività dell’Ente Autonomo sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Articolo 52

(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 8 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria)

1. La Regione, unitamente agli enti territoriali o agli altri enti pubblici competenti, sostiene la gestione ordinaria degli altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria con un contributo annuo che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui essi sono ricompresi.
2. La Giunta regionale, nel limite delle disponibilità di bilancio, determina la quota annuale del contributo di propria competenza sulla base di appositi accordi, anche pluriennali, con gli enti di cui al comma 1.”.

Articolo 53

(Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 9 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 54

(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 10 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

(Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo)

1. La Regione, mediante l’emanazione di appositi bandi, può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione può altresì promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.”.

Articolo 55

(Sostituzione dell’articolo 10 bis della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 10 bis della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 10 bis
(Contributi straordinari della Regione)**

1. La Regione può concedere contributi straordinari a sostegno di attività di particolare rilevanza non inserite nel Piano pluriennale di cui all'articolo 4 e aventi carattere di eccezionalità, svolte da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto.
2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.”.

**Articolo 56
(Modifica all'articolo 11 della l.r. 34/2006)**

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all'articolo 4.”.

CAPO IV

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2013, N. 26
(INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA
DI CULTURA) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 2
(RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA
DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO)**

**Articolo 57
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di
razionalizzazione amministrativa in materia di cultura))**

1. All'articolo 2 della l.r. 26/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: “, già istituita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 33/2006 e successive modifiche ed integrazioni,” sono soppresse;
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario annuale alla Fondazione incorporante, quantificato in misura non inferiore all'importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo ordinario annuale non può, comunque, essere superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.”;
 - c) il comma 6 è abrogato.

Articolo 58
(Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2
(Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e
spettacolo))

1. L'articolo 16 della l.r. 2/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006, N. 28
(ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)

Articolo 59
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica
regionale))

1. L'articolo 7 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7
(Programmazione turistica regionale)

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il Programma turistico regionale che ha durata pari a quella della Legislatura di riferimento. Il Programma deve essere proposto dalla Giunta entro l'anno successivo al proprio insediamento. Fino all'approvazione del nuovo Programma, continua comunque a trovare applicazione quello precedente.
2. Il Programma turistico regionale contiene:
 - a) la valutazione della precedente programmazione e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti, alla qualità a supporto delle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi turistici;
 - b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare;
 - c) le finalità cui deve conformare la propria attività l'Agenzia regionale di cui al Capo IV e gli indirizzi agli enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo, anche per favorirne il coordinamento;
 - d) il piano finanziario, con l'individuazione delle fonti di finanziamento e con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Programma sono adottati dalla Giunta regionale.
4. Il Programma può essere aggiornato nel corso della vigenza con le medesime procedure previste per la sua adozione.”.

Articolo 60
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 28/2006)

1. L'articolo 8 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 8
(Tavolo di concertazione)

1. Al fine della partecipazione alla formazione della programmazione turistica, compresa quella dell'Agenzia, e per la verifica e collaborazione alla sua realizzazione, è istituito il Tavolo di concertazione per il turismo, di seguito denominato Tavolo, con il compito di esprimere un parere sugli atti di programmazione turistica della Regione e sul Piano annuale dell'Agenzia prima che essi siano formalmente approvati.
2. Il Tavolo è composto:
 - a) dall'Assessore regionale al Turismo, che lo presiede;
 - b) da un rappresentante della Città metropolitana e da uno per ogni Provincia;
 - c) da un rappresentante per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;
 - d) da quattro rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
 - e) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI);
 - f) dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica;
 - g) dal Direttore generale dell'Agenzia regionale di cui al Capo IV;
 - h) da un rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria;
 - i) da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - j) da un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. Il Presidente della Giunta regionale costituisce comunque il Tavolo qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, fermo restando la successiva integrazione. Le sedute del Tavolo sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati. I pareri che il Tavolo esprime sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. I membri del Tavolo partecipano alle riunioni a titolo gratuito.”.

Articolo 61
(Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 28/2006)

1. L'articolo 9 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 62
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 28/2006)

1. Al comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1" e le parole: "delle aree d'interesse turistico riconosciute" sono soppresse.
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"8 bis. Ai comuni di cui al comma 8, in base ai criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma, può essere distaccato personale regionale e dell'Agenzia regionale di cui al Capo IV per prestare servizio presso gli IAT. Il personale prescelto deve esprimere parere favorevole al distacco."

Articolo 63
(Modifica all'articolo 18 della l.r. 28/2006)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della Comitato di coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "del Tavolo di concertazione".

Articolo 64
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 28/2006)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"d) Piano annuale delle attività;"
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 24 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni.
3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell'atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta."

CAPO II

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 1 (MISURE
PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERGHI E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA
PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO-RICETTIVA NEGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI)**

Articolo 65

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali))

1. All'articolo 2 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 3 le parole: "e alla Provincia" sono soppresse;
 - b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli importi relativi al costo di costruzione determinati a norma del comma 6, destinati ai comuni interessati dalle procedure di svincolo, sono utilizzati per una quota non inferiore al 75 per cento per interventi di riqualificazione dell'offerta turistica locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale."
 - c) il comma 7 bis è abrogato.

Articolo 66

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 1/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Per le strutture ricettive vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, beneficiarie di agevolazioni regionali, l'accoglimento della richiesta di svincolo ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 2 bis, 3 e 4 e dell'articolo 2 bis è subordinato alla restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento dell'impegno sottoscritto, maggiorate degli interessi legali."
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

CAPO III

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014, N. 7
(ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI
TURISTICI) E ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 32
(TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E
NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE)**

Articolo 67

**(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
(Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))**

1. L'articolo 1 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo, dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.”.

**Articolo 68
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 7/2014)**

1. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “da quelle autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “dalla propria sede”.

**Articolo 69
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2014)**

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può” e la parola: “subdelegare” è sostituita dalla seguente: “delegare”.

**Articolo 70
(Modifica al Titolo II della l.r. 7/2014)**

1. Nella rubrica del Titolo II della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Autorizzazione all’esercizio delle” sono sostituite dalle seguenti: “Esercizio dell’attività di”.

**Articolo 71
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 7/2014)**

1. L’articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 7
(Apertura ed esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)**

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio.
2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA), nonché nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea.
3. Ogni variazione degli elementi comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente comunicata allo SUAP di cui al comma 1.
4. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
5. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di soggetti non appartenenti a Stati membri della Unione Europea é subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:
 - a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed esclusenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;
 - b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;
 - c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.”.

Articolo 72
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2014)

1. L'articolo 8 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 8
(Norme procedurali)

1. Il titolare dell'agenzia, prima di presentare la SCIA di cui all'articolo 7, comma 1, deve:
 - a) accertarsi presso gli uffici della Regione Liguria che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione;
 - b) chiedere la prenotazione della denominazione prescelta presso il portale Infotrav.it.
2. Lo SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento alla Regione che provvederà, entro il

termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ai dovuti controlli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La chiusura definitiva dell'attività di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, o di sedi secondarie, ubicate nel territorio ligure, di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell'agenzia di viaggi, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta chiusura, allo SUAP che provvede all'inoltro alla Regione per l'aggiornamento del sistema Infotrav.”.

Articolo 73

(Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 7/2014)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 74

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 7/2014)

1. L'articolo 10 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

(Chiusura temporanea dell'agenzia)

1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Regione.
2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.”.

Articolo 75

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 7/2014)

1. L'articolo 11 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Garanzia assicurativa)

1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo.
2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Regione copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale di cui al comma 1 o specifica dichiarazione sostitutiva della quietanza, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
3. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio

dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa entro il termine perentorio di dieci giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.”.

Articolo 76

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 7/2014)

1. L'articolo 13 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

(Responsabile e direttore tecnico)

1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell'agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.
2. L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata dalla Regione sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 20 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo .
3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Regione, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia ed assegna al direttore tecnico un termine perentorio entro il quale conformarsi.
4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione allo SUAP del Comune in cui è ubicata l'agenzia e alla Regione. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, comunica allo SUAP e alla Regione, il nominativo del nuovo direttore tecnico, fermo restando che fino alla nomina di quest'ultimo il titolare è responsabile anche della direzione tecnica. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia ed assegna al titolare un termine perentorio entro il quale conformarsi. Decorso infruttuosamente tale termine perentorio la Regione

dispone il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggi.

5. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente lo SUAP del Comune ove è ubicata l'agenzia e la Regione, in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.
6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere allo SUAP del Comune ove è ubicata l'agenzia, copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, all'atto di presentazione della SCIA di cui all'articolo 8 e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.”.

Articolo 77
(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 7/2014)

1. L'articolo 16 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 16
(Registro delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo.
2. Per ogni agenzia registrata sono indicati la denominazione, l'ubicazione della sede principale, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, la data di presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8.
3. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure.
4. Il registro è aggiornato dalla Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. La Regione provvede alla cancellazione dal registro su richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti dalla legge, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza.”.

Articolo 78
(Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/2014)

1. Al comma 10 dell'articolo 17 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

Articolo 79
(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 7/2014)

1. L'articolo 18 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 18
(Sanzioni amministrative)**

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte, altresì, salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme del presente articolo.
2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza che sia avvenuta la presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8 é soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 6, all'articolo 13 e all'articolo 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena dell'adozione, da parte della Regione, di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 a euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l'esercizio dell'attività è sospeso dalla Regione, da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, viene disposto dalla Regione il divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Le infrazioni delle norme di cui all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 17, comma 11, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.
7. Le infrazioni delle norme di cui all'articolo 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.
8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 80

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.”.

TITOLO III

**MODIFICA ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI
CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, EROGATORI DI PRESTAZIONI
SANITARIE**

Articolo 81

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
 - “a bis) definizione, ai fini dell'articolo 17, comma 5, lettera c), congiuntamente alle Aziende sanitarie locali, dei contenuti degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati;
 - a ter) attività di controllo del sistema sanitario regionale;”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“2 bis. L'Agenzia, per i fini di cui al comma 1, lettera a ter), predispone annualmente il piano dei controlli definendo modalità e termini:

 - a) di monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale, che devono rispondere a criteri di appropriatezza e di qualità;
 - b) di valutazione degli esiti analitici delle funzioni non tariffabili rese dagli erogatori pubblici;
 - c) dei controlli che le Aziende sanitarie locali sono tenute a svolgere nei confronti dei soggetti privati accreditati;
 - d) delle proprie attività di vigilanza e di verifica nei confronti delle Aziende sanitarie locali, degli IRCCS, degli enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati.”.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.)

Articolo 82

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.)) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“9 bis. La continuità occupazionale e produttiva di cui al comma 9 comporta, rispettivamente, il mantenimento dello stesso personale occupato all'epoca dell'attivazione del P.R.I.S. ed il mantenimento in operatività dell'attività economica, comprensivo delle iscrizioni previste dalla vigente normativa.

- 9 ter. Il titolare dell'attività economica interferita, che riceve l'indennità dal soggetto attuatore dell'intervento infrastrutturale, assume l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva di cui al comma 9, per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione dell'indennità.
- 9 quater. L'obbligo, di cui al comma 9 ter, decorre dalla sottoscrizione, da parte della Regione e degli enti interessati, dell'Accordo che costituisce approvazione del P.R.I.S., ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
- 9 quinquies. Il mancato rispetto dell'obbligo, di cui al comma 9 ter, comporta la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.
- 9 sexies. Al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore o di altri gravi e sopravvenuti motivi, la Giunta regionale autorizza lo scioglimento del vincolo di cui al comma 9 ter ed il mantenimento in capo al beneficiario dell'indennità corrisposta.
- 9 septies. La Regione può effettuare controlli per verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 9 bis.”.

Articolo 83

(Modifica all'articolo 7 bis della l.r. 39/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “urgenti” è sostituita dalle seguenti: “di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico”.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' EDILIZIA E URBANISTICA

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1995, N. 25 (DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA)

Articolo 84

(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Determinazione del contributo di concessione edilizia))

1. Alla Tabella dell'Allegato B della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - la voce: “INCENTIVO COMUNALE PER L'INDUSTRIA” della sigla C2 è sostituita dalla seguente: “INCENTIVO COMUNALE PER INDUSTRIA E ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE” e la correlativa percentuale: “0 – 50%” è sostituita dalla seguente: “20 – 50%”;

- la denominazione della voce: “DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” è sostituita dalla seguente: “DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE”;
 - nella voce denominata: “QUOTA APPLICABILE RISPETTO ALLA NUOVA COSTRUZIONE” la percentuale: “10-60%” è sostituita dalla seguente: “10-50%”.
2. La nota 4.2 “Incentivo per l’industria e per altre categorie di funzioni (C2 – C3)” dell’Allegato B della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
- “4.2 Incentivo per l’industria e le attività turistico-ricettive (C2) e per altre classi di funzioni (C3)
- In funzione dei propri obiettivi di politica economica e sociale, il Comune stabilisce uno sgravio degli oneri per gli interventi relativi alle classi di funzioni per l’industria (industria, artigianato, movimentazione e distribuzione all’ingrosso di merci) e le attività turistico-ricettive (ospitalità e ricettività alberghiera, all’aria aperta, nonché extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia), partendo dal livello minimo obbligatorio del 20% di cui alla voce C2 della Tabella Allegato B sino al massimo consentito del 50%, purché valuti che ciò sia compatibile con il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi delle urbanizzazioni.
- Lo sgravio è espresso in percentuale dell’intera voce B (quota opere di urbanizzazione e aree e relative sottovoci) e per le altre classi di funzioni (C3) può variare da 0 a 30%.
- Esso deve essere esteso a tutti gli interventi relativi a quella categoria funzionale e non può essere legato a requisiti soggettivi del richiedente.”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA)

Articolo 85

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

1. All’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 1 le parole: “non riconducibili nei limiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e” sono soppresse;
 - alla lettera a) del comma 2 le parole: “nei limiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto dei caratteri paesaggistici, urbanistici ed ambientali”.

2. Al comma 14 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dell'articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche e integrazioni" sono soppresse.

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Articolo 86

(Modifica all'articolo 29 quinquies della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 quinquies della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tali premialità sono stabilite dal PUC in misura percentuale rispetto al volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione."

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Articolo 87

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "di caccia e dei comprensori alpini e del Club Alpino Italiano, individua".

Articolo 88

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 29/1994)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
8 bis Fuori dalle zone di cui al comma 1 l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione."

Articolo 89
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 29/1994)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante nell'insieme delle altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo o in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.”
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. La forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'articolo 12, comma 5, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è riportata nel tesserino venatorio.”

Articolo 90
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 29/1994)

1. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria”.

Articolo 91
(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'approvazione del” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale, la Commissione consiliare competente

per materia e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) approva il”.

2. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissione consiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la Giunta regionale, sentito l'ISPRA, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “che ha validità annuale”.
3. Al comma 4 bis dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sentita la Commissione consiliare competente per materia è autorizzata ad approvare” sono sostituite dalla seguente: “approva”.

Articolo 92

(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 29/1994)

1. L'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 35

(Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati)

1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA, sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.
2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.
3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti è in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti.
4. Le battute di caccia al cinghiale in forma collettiva si svolgono per un massimo di tre giornate settimanali indicate dal calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata alla Regione entro due giorni lavorativi, con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento.
5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni, provvede a chiudere la caccia al cinghiale in ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino in cui il contingente è stato raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicità.
6. La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione, previa

- partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. E' fatta salva la validità degli attestati rilasciati precedentemente dalle province.
7. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira, sulla base di piani di prelievo proposti alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia o dai comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore.
 8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell'ISPRA e sulla base di piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d'età, si svolge nei seguenti periodi:
 - a) capriolo (*Capreolus capreolus*)
 - maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;
 - femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
 - b) daino (*Dama dama*)
 - maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;
 - femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
 - c) camoscio (*Rupicapra rupicapra*)
 - piccoli dell'anno e femmine adulte dal 1° settembre al 15 dicembre;
 - maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre;
 - d) cinghiale (*Sus scrofa*)
 - tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, dal 15 aprile al 31 gennaio;
 - femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio.
 9. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.”.

Articolo 93

(Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 29/1994)

1. L'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 36
(Controllo della fauna selvatica)**

1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune località circoscritte, ove ciò sia giustificato da comprovate ragioni connesse all'esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.
2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, può autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall'ISPRA nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori ed in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti:
 - a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore;
 - b) guardie volontarie di cui all'articolo 48, comma 2, munite di licenza per l'esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;
 - c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.
3. Il controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, deve essere attuato in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.
5. Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione

faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato.

6. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nonché per finalità di riequilibrio faunistico, può effettuare piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche; tali interventi possono essere proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, e devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le spoglie dei capi abbattuti nelle attività di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l'abbattimento.”.

Articolo 94

(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “I proventi” è inserita la seguente: “disponibili”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla presentazione da parte delle associazioni beneficiarie di una dettagliata relazione sull'impiego delle risorse ricevute l'anno precedente, nonché alla trasmissione della certificazione sopra richiamata.”.
3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.

Articolo 95

(Modifica all'articolo 43 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “una somma non inferiore al 10 per cento della somma assegnata ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “la somma di cui all'articolo 42, comma 3”.

Articolo 96

(Inserimento di articolo nella l.r. 29/1994)

1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 45 bis

(Soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica)

1. La Giunta regionale definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino i

requisiti di cui sopra possono essere autorizzati, con apposito provvedimento dirigenziale, al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari in difficoltà fino alla loro liberazione in natura. Gli esemplari affetti da menomazioni non compatibili con la sopravvivenza in natura possono, con apposito provvedimento, essere affidati in via definitiva alle cure di chi sia in grado di assicurarne il mantenimento in condizioni coerenti con il rispetto delle esigenze e delle caratteristiche biologiche degli animali recuperati.

2. La Regione può concedere un contributo finanziario ai soggetti indicati al comma 1, attingendo ai fondi di cui all'articolo 42; la concessione del contributo regionale di cui sopra è volta a sostenere in via prioritaria gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette ed è subordinata alla presentazione di un piano delle attività, nel quale siano specificate le risorse umane e strumentali che il soggetto beneficiario intende destinare alle previste attività di soccorso e recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse complessivamente impiegate.”.

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 97

(Norme transitorie)

1. In attesa dell'adeguamento delle norme in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantire la continuità dei servizi le province e la Città metropolitana di Genova prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato nei servizi per l'impiego fino al 31 dicembre 2016, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 6 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 bis, della l.r. 33/2014, come modificato dalla presente legge, si applica dal 1° gennaio 2016.
3. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, già introitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite ai comuni interessati da procedure di

svincolo già concluse, che le utilizzano sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità operative ai fini dello svolgimento delle attività della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015 N. 29

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 13 in data 23 novembre 2015;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 novembre 2015, dove ha acquisito il numero d'ordine 39;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento Interno del Consiglio in data 25 novembre 2015;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 14 dicembre 2015;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2015;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2016.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)

La presente legge costituisce il collegato alla Legge di Stabilità 2016 ed emana prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative ai settori dello sviluppo economico, della formazione e lavoro, del trasporto pubblico locale, della cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (PRIS), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, nonché ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale.

L'articolato del testo di legge, a seguito degli emendamenti apportati dall'Esecutivo in sede di I Commissione, si compone, strutturalmente, di due Parti, ciascuna distinta in Titoli e Capi, relative, la prima, alle disposizioni per la semplificazione e la crescita in materia di sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporto pubblico locale e in materia ordinamentale; la seconda reca le disposizioni per la semplificazione e la crescita in materia di cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (PRIS), edilizia, cui è stato aggiunto il Capo delle modifiche alla normativa regionale in materia di

protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, conseguente ad emendamenti di iniziativa consiliare.

Da un'esposizione sintetica dei diversi Titoli costituenti la Parte I, si evince quanto segue:

- *il TITOLO I, agli articoli da 2 a 4, contiene le misure in materia di sviluppo economico e prevede modifiche alle leggi regionali di settore. Tali disposizioni sono finalizzate a dare ulteriore impulso allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e, al contempo, ad adeguare la normativa regionale alla disciplina attuativa del Titolo V del T.U. bancario (decreto legislativo n. 385/1993), emanata nel mese di aprile 2015. Il nuovo scenario normativo declinato dal Titolo V del Testo unico bancario dà luogo ad una situazione contrapposta a quella dualistica della precedente formulazione (elenco generale ex art. 106 TUB ed elenco speciale ex art. 107 TUB), superando la distinzione tra intermediari vigilati e intermediari solo censiti e introducendo l'Albo unico ex art. 106 TUB, nonché in generale prevede, pur con gli opportuni adattamenti del caso specifico, un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche;*

- *il TITOLO II, agli articoli da 5 a 22, contiene disposizioni in materia di formazione e lavoro e prevede modifiche alle leggi regionali di settore. In particolare, si segnalano le più rilevanti:*
 - *modifiche alla legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), recanti l'aggiornamento del riferimento al soggetto beneficiario del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, provvedendo, altresì, all'eliminazione dell'utilizzo in via esclusiva della modalità del conto corrente postale, lasciando aperte modalità di riscossione più aggiornate che l'A.R.S.E.L. medesima potrà predisporre;*
 - *modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), prevedendo l'istituzione di un'apposita sezione dell'Albo degli enti che operano nel servizio civile, al fine di dare una formazione ai giovani e cominciare ad impegnarli nella pulizia e nella salvaguardia preventiva del territorio, per proseguire in futuro con questa esperienza formativa così rilevante che utilizzerà i giovani che hanno terminato il Servizio in questo ambito come volontari per la protezione civile, ottenendo in tal modo molteplici risultati;*
 - *modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro), inserendo un nuovo comma all'interno dell'articolo 16 della legge medesima, al fine di dare un supporto alle difficoltà che sono emerse nell'attuazione, anche in Liguria, della legge della buona scuola, che prevede come obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro per gli studenti;*

- *modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) (legge sulle politiche attive del lavoro), anche al fine di adeguarne il contenuto alla nuova normativa introdotta dal c.d. Job act e dai relativi decreti di attuazione settoriale (tra i quali il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150). Si compie in tal modo il primo passo per arrivare all'attuazione, secondo le procedure previste dalle nuove disposizioni normative, dell'accREDITamento dei servizi al lavoro gestiti da soggetti privati, rimasta inattuata in Regione Liguria;*

- *modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione ed orientamento), cd. "legge regionale sull'istruzione". In sostanza le modifiche apportate unificano lo strumento di classificazione delle figure professionali, anche in linea con l'evoluzione normativa nazionale, e inseriscono, nel testo della legge 18/2009, una disposizione che prevede la possibilità di programmare attività formative propedeutiche alla creazione d'impresa. La norma completa le disposizioni previste dalla l.r. 30/2008 in materia di politiche attive del lavoro, che istituiscono incentivi economici, ma non formativi. Si tratta di uno strumento per formare sia i giovani, sia gli adulti fuoriusciti dal mondo del lavoro che intendano creare impresa, fornendo gli strumenti per intraprendere queste nuove e complesse attività.*

E' previsto, inoltre, l'inserimento del nuovo articolo 55bis che rappresenta senz'altro uno degli interventi più strategici tra quelli proposti anche alla luce delle normative in divenire sulla crescita, rispondendo alla necessità di trovare strumenti innovativi e flessibili per avvicinare la formazione professionale alle esigenze delle imprese e favorire, di conseguenza, la crescita economica e il rilancio occupazionale. La modifica alla legge regionale 18/2009 attiva Tavoli di confronto periodici tra Regione e operatori dei vari settori produttivi presenti sul territorio per consentire all'Ente di avere la percezione diretta dei bisogni reali del mercato del lavoro. Le risultanze di questi incontri, aventi caratteristiche di flessibilità in relazione alle esigenze che emergono dal territorio e dalla situazione economica, saranno la base della programmazione dell'offerta formativa e di interventi specifici per favorire l'occupazione.

Sono previste, altresì, modifiche all'articolo 56 della l.r. 18/2009, che unificano due strumenti in oggi previsti distintamente nella legge stessa, per pervenire ad un unico Repertorio che, anche in linea con l'evoluzione normativa nazionale, consentirà di recepire le risultanze dei Tavoli di confronto previsti all'articolo 55 bis, come modificato da questo intervento, e dell'osservazione sul mercato del lavoro realizzate dall'Osservatorio come sopra modificato. Con questo intervento si completa il quadro di riforma degli strumenti di supporto alla programmazione regionale in materia di formazione;

- *modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro), che provvedono a snellire gli strumenti di osservazione del mercato del lavoro e del sistema*

educativo. Finora esistevano due diversi Osservatori (quello del "Sistema educativo" e quello del "mercato del lavoro") che agivano separatamente, in modo inefficace e con duplicazione di posti. Con questo accorpamento si intende razionalizzare gli strumenti di supporto alla programmazione regionale facendo in modo che i dati relativi ai soggetti che gravitano nel mondo dell'istruzione siano integrati con il censimento sull'andamento occupazionale;

- *il TITOLO III, agli articoli da 23 a 25, contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e prevede modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012 n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione), volte a precisare che la disciplina sanzionatoria contenuta nella legge stessa si applica sia al trasporto regionale su ferro, che al trasporto pubblico locale su gomma. Il regime sanzionatorio sarà differenziato in relazione al mezzo su cui viene svolto l'illecito. Viene, inoltre, inserito il comma 6 bis all'interno dell'articolo 2 della l.r. 36/2012, al fine di applicare anche agli utenti del trasporto ferroviario una disciplina analoga a quella prevista nel comma 4 dello stesso articolo 2 per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale su gomma;*

- *il TITOLO IV, agli articoli da 26 a 33, contiene disposizioni in materia ordinamentale che prevedono modifiche ad alcune leggi regionali di natura istituzionale o disposizioni di attuazione di normative statali:*
 - *legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 "Norme in materia di nomine di competenza della Regione", con l'abrogazione degli articoli 11 e 12 sulla nomina del Direttore generale degli enti strumentali, da scegliere tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori generali.
Tale abrogazione si rende necessaria in quanto le singole leggi di riferimento degli Enti strumentali prevedono ormai specifiche discipline e procedure per la nomina dei rispettivi Direttori generali, che non prevedono l'utilizzo di tale Albo e che, quindi, allo stato attuale non riveste più concreta utilità;*
 - *legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 "Riordino delle aree protette", con la modifica dell'articolo 9, che prevede che il Presidente degli Enti di gestione delle aree protette sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, sentita la Comunità del Parco, ed una conseguente integrazione di tale norma volta a contenere i tempi del procedimento di nomina, specificando che la Comunità del Parco è tenuta ad esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta e che, in mancanza, il Presidente della Giunta regionale può provvedere comunque alla nomina;*
 - *legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 "Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici", con la modifica dell'articolo 7, resa necessaria in considerazione dell'abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 55/1993 "Norme in materia di nomine di competenza della Regione", disposta con questo testo di legge collegata. Si prevede, in particolare,*

l'abrogazione della speciale Sezione dell'Albo regionale dei Direttori generali per le Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE) e la definizione di apposita procedura per la nomina dell'Amministratore unico con la previsione dell'Avviso pubblico e la fissazione dei relativi requisiti tramite la modifica del sopracitato articolo 7;

- *introduzione nell'ordinamento regionale di disposizioni di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. In particolare si provvede a individuare, ai sensi dell'articolo 18 del decreto stesso, le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari in caso di conferimento di incarichi dichiarati nulli, in analogia a discipline adottate da altre regioni italiane;*
- *legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014", con la modifica dell'articolo 11, recante il differimento di un anno del termine previsto al comma 4 dell'articolo medesimo, articolo che autorizza i commissari liquidatori delle sopresse Comunità montane a definire piani di rientro dei crediti vantati dalle stesse nei confronti dei comuni e che stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2016, per i comuni che non abbiano approvato i piani di rientro, la Regione non procede a pagamenti sino all'approvazione dei piani stessi. Il differimento si rende necessario al fine di consentire la completa definizione dei piani di rientro dei Comuni, ancora in corso. Viene, inoltre, introdotto un nuovo comma all'articolo 11, prevedendo in particolare, al fine di velocizzare e semplificare le procedure di liquidazione delle sopresse Comunità montane, che i Commissari possono procedere autonomamente alla cessione a titolo oneroso di beni mobili e beni mobili registrati, arredi e attrezzature d'ufficio di proprietà degli enti soppressi, di valore inferiore a diecimila euro, con le procedure e alle condizioni previste dalla normativa vigente applicabile. Infine, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 23 della stessa legge che disciplinava l'iscrizione, ai sensi del DPR 361/2001, nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato dei comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa. Tale abrogazione si rende necessaria a seguito dell'interpretazione delle norme del decreto legislativo 178/2012, resa dal Ministero della Salute. In particolare il Ministero ha chiarito che i comitati locali e provinciali della Croce Rossa hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato ex lege e sono assoggettati, pertanto, alla disciplina speciale del d.lgs. 178/2012 e del decreto interministeriale del 2014, non applicandosi ad essi il DPR 361/2000;*
- *legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 "Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione", con la modifica del comma 1bis) dell'articolo 12, precisando che l'Amministratore Unico di Liguria Digitale S.c.p.a. è nominato, e non designato, dal Consiglio regionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2449 del codice civile in materia di società*

con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici e secondo quanto anche previsto dallo Statuto di Liguria Digitale;

- *legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 "Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con la modifica dell'articolo 7, disponendo l'applicazione ai Revisori unici delle ASP dei limiti per i compensi spettanti ai revisori dei conti degli Enti strumentali della Regione previsti dall'articolo 15 della l.r. 28/1994;*
- *legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", con la modifica dell'articolo 170 (Norma transitoria), in merito a soppressioni di termini o modalità di rinnovo incarichi, sempre al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia.*

Passando all'esposizione riepilogativa della Parte II, che concerne le disposizioni per la semplificazione e la crescita in materia di cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (PRIS), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, si precisa che la stessa è costituita dai sottoelencati Titoli, distinti in rispettivi Capi e articoli:

- *il Titolo I, agli articoli da 34 a 55, contiene gli interventi normativi di modifica alle leggi regionali in materia di cultura, spettacolo, istituzione della Film Commission regionale, razionalizzazione amministrativa in materia di cultura, e in particolare rappresenta il recepimento degli indirizzi di crescita economica;*
- *il Titolo II, agli articoli da 56 a 77, contiene gli interventi e le modifiche alle leggi di settore in materia di organizzazione turistica, salvaguardia e valorizzazione degli alberghi, programmazione dell'offerta turistico-ricettiva e norme in materia di imprese turistiche, anche al fine di consentire lo snellimento delle procedure e della normativa in materia di esercizio di attività di viaggio;*
- *il Titolo III, all'articolo 78, modifica la normativa regionale in materia di riordino del Servizio sanitario regionale, introducendo modifiche all'articolo 62bis della l.r. 41/2006 che vanno ad implementare le funzioni dell'Agenzia sanitaria regionale, prevedendo un maggior ruolo dell'Agenzia stessa sul controllo dei risultati e degli obiettivi e dei centri di spesa, nonché sulla stipula di contratti e convenzioni, e una centralizzazione dei poteri di spesa e controllo della Regione sulle Aziende sanitarie;*
- *il Titolo IV, con gli articoli 79 e 80, dispone modifiche alla normativa regionale sui programmi regionali di intervento strategico (PRIS) e sull'organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo, con l'esplicitazione del concetto di continuità occupazionale e produttiva e il mantenimento dello stesso personale occupato all'epoca di attivazione del PRIS;*

- *il Titolo V, con gli articoli 81 e 82, apporta modifiche alla legge regionale in materia di attività edilizia, con una diversa modulazione degli sgravi della quota del contributo di costruzione per opere di urbanizzazione applicata dai comuni;*
- *il Titolo VI, agli articoli da 83 a 92, modifica la normativa regionale in materia di protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare, con le modifiche all'articolo 34, sposta la competenza programmatica e di approvazione del calendario venatorio regionale dal Consiglio regionale in capo alla Giunta.*

La Parte III, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali, dettando all'articolo 93 norme atte ad assicurare la continuità dei servizi, mediante la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato nei servizi per l'impiego sino al 31 dicembre 2016. Inoltre, l'articolo contiene disposizioni transitorie relative all'attribuzione delle funzioni di revisione dei conti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ad un Revisore unico e decorrenza della stessa.

Auspico, in conclusione, che questo disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte dell'Assemblea legislativa, al fine di consentire all'Ente Regione di raggiungere gli obiettivi di semplificazione e snellimento delle procedure, connessi anche agli indirizzi di sviluppo e crescita economica nei diversi settori di intervento da parte dell'Ente medesimo, contenuti in successivi atti in divenire, completando, altresì, il novero degli strumenti finanziari da approvare in base alle disposizioni sull'ordinamento contabile regionale.

Per le relazioni di minoranza dei Consiglieri Rossetti, Michelucci, Salvatore, Tosi e Pastorino si veda il testo già pubblicato a corredo della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11.*

Note all'articolo 3

- *La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;*

- *il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è pubblicato nella G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O..*

Note all'articolo 4

- *La legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6;*
- *il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è pubblicato nella G.U. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.;*
- *la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è pubblicata nella G.U.U.E. del 22 maggio 2008, n. L 133.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 è pubblicata nel B.U. 24 luglio 1996, n. 15.*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 11 aprile 2006, n. 11 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7;*
- *il regolamento regionale 27 maggio 2013 è pubblicato nel B.U. 5 giugno 2013, n. 8;*
- *la legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4.*

Note all'articolo 7

- *La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14;*
- *la legge 13 luglio 2015, n. 107 è pubblicata nella G.U. 15 luglio 2015, n. 162.*

Nota all'articolo 8

- *La legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11.*

Nota all'articolo 9

- *La legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 maggio 2009, n. 8.*

Nota all'articolo 12

- *Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.;*
- *il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.;*
- *la legge 10 dicembre 2014, n. 183 è pubblicata nella G.U. 15 dicembre 2014, n. 290.*

Nota all'articolo 22

- *La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 2014, n. 1;*
- *la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11.*

Nota all'articolo 23

- *La legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 è pubblicata nel B.U. 7 novembre 2012, n. 18;*
- *la legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998, n. 12;*
- *la legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.*

Nota all'articolo 24

- *Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997, n. 287.*

Nota all'articolo 26

- *La legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 è pubblicata nel B.U. 5 gennaio 1994, n. 1.*

Nota all'articolo 27

- *La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5.*

Nota all'articolo 28

- *La legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 è pubblicata nel B.U. 1 aprile 1998, n. 5.*

Nota all'articolo 29

- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23.*

Nota all'articolo 30

- *Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è pubblicato nella G.U. 19 aprile 2013, n. 92;*
- *la legge 6 novembre 2012, n. 190 è pubblicata nella G.U. 13 novembre 2012, n. 265.*

Nota all'articolo 31

- *La legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2013, n. 23.*

Nota all'articolo 32

- *La legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2014, n. 10.*

Note all'articolo 33

- *La legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2014, n. 16;*
- *la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994, n. 15.*

Nota all'articolo 34

- *La legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 è pubblicata nel B.U. 27 agosto 1986, n. 35.*

Note all'articolo 35

- *La legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 2015, n. 12;*
- *la legge 7 aprile 2014, n. 56 è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81;*
- *la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

Nota all'articolo 36

- *La legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995, n. 1.*

Nota all'articolo 37

- *La legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7.*

Nota all'articolo 40

- *La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16.*

Nota all'articolo 41

- *La legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 è pubblicata nel B.U. 14 agosto 2013, n. 14.*

Nota all'articolo 47

- *La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16.*

Nota all'articolo 58

- *La legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 è pubblicata nel B.U. 26 febbraio 2014, n. 2.*

Nota all'articolo 59

- *La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14.*

Nota all'articolo 65

- *La legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1.*

Note all'articolo 67

- *La legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 è pubblicata nel B.U. 2 aprile 2014, n. 4;*
- *il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è pubblicato nella G.U. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.;*
- *la legge 28 novembre 2005, n. 246 è pubblicata nella G.U. 1 dicembre 2005, n. 280;*
- *la direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 è pubblicata nella G.U.U.E. del 3 febbraio 2009, n. L 33;*
- *il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2014, n. 125;*
- *la legge 29 luglio 2014, n. 106 è pubblicata nella G.U. 30 luglio 2014, n. 175.*

Note all'articolo 71

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;*
- *il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O..*

Note all'articolo 76

- *Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 è pubblicato nella G.U. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.;*
- *la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 è pubblicata nella G.U.U.E. del 30 settembre 2005, n. L 255;*
- *la direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 è pubblicata nella G.U.U.E. del 20 dicembre 2006.*

Note all'articolo 79

- *La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.;*
- *la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Nota all'articolo 80

- *La legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2014, n. 16.*

Nota all'articolo 81

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, 18.*

Note all'articolo 82

- *La legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2007, n. 20;*
- *la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2007, n. 20.*

Nota all'articolo 84

- *La legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 è pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995, n. 9.*

Note all'articolo 85

- *La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6;*
- *la legge 24 marzo 1989, n. 122 è pubblicata nella G.U. 6 aprile 1989, n. 80.*

Nota all'articolo 86

- *La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.*

Nota all'articolo 87

- *La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

Nota all'articolo 89

- *La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46.*

Note all'articolo 93

- *La legge 6 dicembre 1991, n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.;*

- *la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5;*
- *la legge 14 agosto 1991, n. 281 è pubblicata nella G.U. 30 agosto 1991, n. 203;*
- *la legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 è pubblicata nel B.U. 12 aprile 2000, n. 7.*

Note all'articolo 97

- *Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.;*
- *la legge 10 dicembre 2014, n. 183 è pubblicata nella G.U. 15 dicembre 2014, n. 290;*
- *il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è pubblicato nella G.U. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.;*
- *la legge 6 agosto 2015, n. 125 è pubblicata nella G.U. 14 agosto 2015, n. 188, S.O.;*
- *il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 è pubblicato nella G.U. 31 agosto 2013, n. 204;*
- *la legge 30 ottobre 2013, n. 125 è pubblicata nella G.U. 30 ottobre 2013, n. 255;*
- *il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 è pubblicato nella G.U. 18 febbraio 1998, n. 40;*
- *la legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O..*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali.